

**SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (INCLUSO INCARICO RSPP)**  
**SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA (INCLUSO NOMINA MEDICO COMPETENTE)**  
**E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

**- CAPITOLATO TECNICO -**

**CIG 949401877F**

INDICE

<b>ART. 1 – OGGETTO</b>	<b>3</b>
<b>ART. 2 – IMPORTO DELL’APPALTO – DURATA - OPZIONI</b>	<b>3</b>
<b>ART. 2.1 – IMPORTO DELL’APPALTO</b>	<b>3</b>
<b>ART. 2.2 – DURATA</b>	<b>5</b>
<b>ART. 2.3 – OPZIONI</b>	<b>5</b>
<b>ART. 3 – TIPOLOGIA E CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>6</b>
<b>ART. 4 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO</b>	<b>44</b>
<b>ART. 5 – SERVIZI SPECIALI</b>	<b>44</b>
<b>ART. 6 – DOCUMENTI CONTRATTUALI</b>	<b>44</b>
<b>ART. 8 - ESTENSIONE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI</b>	<b>45</b>

## ART. 1 – OGGETTO

La società Sport e salute S.p.A, la società Coninet S.p.a. e la società Parco Sportivo Foro Italico SSD ARL, (per brevità “Committente-i” o “tutte le società/ente”) intendono stipulare un contratto avente ad oggetto il servizio di *prevenzione e protezione (incluso incarico RSPP)* e i servizi di *sorveglianza sanitaria (incluso nomina Medico Competente)* e *adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro* con assunzione della relativa responsabilità gestionale e per l’espletamento di attività di supporto tecnico organizzativo ai datori di lavoro, ai dirigenti e ai preposti nonché di erogazione dei corsi di formazione al personale ed assimilati di tutte le società/ente in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

In particolare, l’attività del presente capitolato deve essere svolta in tutte le sedi in cui i Committenti sono ubicati secondo quanto indicato nell’Allegato 1 “Elenco sedi” del presente capitolato. Per tutte le sedi, oltre alla superficie commerciale e il titolo di acquisizione, sono indicate il numero dei dipendenti presenti suddivisi tra le varie società/ente e le tipologie di attività che in esse vengono svolte.

Le sedi riportate nella tabella allegata potranno essere variate a discrezione dei Committenti (indirizzo, luogo, tipologia di attività, ecc...) così come il numero dei lavoratori ivi presenti. Non verranno riconosciuti alcun incremento/decremento contrattuale qualora il totale della superficie lorda o del numero di dipendenti non sia superiore/inferiore al 20% del totale riportato per tutte le sedi o qualora venga modificata l’attività in essa praticata.

Atteso che la qualità del servizio in oggetto presenta un evidente impatto sull’immagine e sulle funzioni dei Committenti, è di fondamentale importanza che le prestazioni siano svolte con assoluta professionalità e rigore, tramite impiego di personale di comprovata affidabilità ed esperienza.

Le attività di seguito elencate dovranno essere svolte per tutte le sedi delle società/ente indicate nell’Allegato 1 “Elenco sedi”.

**Si precisa che tutte le attività contrattuali saranno poste in essere da ciascuna società/ente e Sport e salute S.p.A. svolgerà il ruolo di Centrale di Committenza ai sensi dell’art. 38, comma 1-bis, del D.Lgs. 50/2016.**

## ART. 2 – IMPORTO DELL’APPALTO – DURATA - OPZIONI

### ART. 2.1 – IMPORTO DELL’APPALTO

L’appalto ha ad oggetto l’affidamento dei servizi di prevenzione e protezione (incluso incarico RSPP), di sorveglianza sanitaria (incluso nomina Medico Competente), e adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati.

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché le prestazioni oggetto di affidamento sono riconducibili ad attività e processi strettamente correlati e di natura sostanzialmente unitaria, anche dal punto di vista organizzativo considerando il rapporto in house esistente tra Sport e salute e gli enti aderenti. Oltretutto, in tale contesto, per Sport e salute S.p.A., la frammentazione della governance contrattuale su più lotti creerebbe forti inefficienze gestionali e la frammentazione delle responsabilità contrattuali, con le conseguenti criticità in sede di esecuzione; risulterebbe quindi diseconomica per la stazione appaltante.

L’importo complessivo posto a base di gara per l’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente procedura è pari ad € 114.500,00 così suddiviso:

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizio di prevenzione e protezione (incluso	71317210	P	€ 68.100

	incarico RSPP) nonché servizi di sorveglianza sanitaria (incluso nomina MC) e adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro a favore di Sport e salute S.p.A. <i>Prestazioni a canone</i>			
2	Servizio di prevenzione e protezione (incluso incarico RSPP) nonché servizi di sorveglianza sanitaria (incluso nomina MC) e adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro a favore di Coninet S.p.A. <i>Prestazioni a canone</i>	71317210	P	€ 7.500,00
3	Servizio di prevenzione e protezione (incluso incarico RSPP) nonché servizi di sorveglianza sanitaria (incluso nomina MC) e adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro a favore del Parco Sportivo Foro Italico. <i>Prestazioni a canone</i>	71317210	P	€ 6.900,00
A) <i>Importo totale soggetto a ribasso</i>				€ 82.500,00
4	Somme a disposizione di Sport e salute S.p.A. per le prestazioni a chiamata	71317210	P	€ 25.000,00
5	Somme a disposizione di ConiNet S.p.A. per le prestazioni a chiamata	71317210	P	€ 5.000,00
6	Somme a disposizione del Parco Sportivo Foro Italico per le prestazioni a chiamata	71317210	P	€ 2.000,00
B) <i>Somme a disposizione</i>				€ 32.000,00
C) <i>oneri per la sicurezza da interferenze (non soggetti a ribasso)</i>				€ 0
<b>A) + B) + C) Importo complessivo a base di gara</b>				<b>€ 114.500,00</b>

Tutti gli importi indicati sono al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

Non sono ammesse, pena esclusione, offerte superiori all'importo a base di gara indicato alla precedente lettera A.

Non sono ammesse altresì, con riferimento alle prestazioni di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 offerte superiori ai corrispondenti importi posti a base di gara.

L'importo complessivo a base di gara deve intendersi comprensivo di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento delle condizioni contrattuali secondo quanto specificato nella documentazione di gara.

Gli importi di cui ai precedenti punti 4, 5, 6 non sono impegnativi e vincolanti per il singolo Committente.

Il Committente non assume pertanto alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo indicato come "somme a disposizione" in quanto si tratta di importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016.

L'affidatario non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui tale importo non venga raggiunto alla scadenza del contratto.

L'appalto è finanziato con i fondi di Bilancio di ciascun Ente per le prestazioni di competenza.

Nel corso dell'esecuzione del contratto il Committente si riserva la facoltà di chiedere e l'Impresa affidataria ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti, prezzi, condizioni, un incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016..

Le prestazioni a chiamata saranno remunerate "a misura", sulla base delle prestazioni effettivamente rese, dietro conforme ordinativo di servizio. Tale compenso s'intende comprensivo di ogni onere e spesa afferente all'esecuzione dei servizi prestati.

Le singole prestazioni saranno richieste e dettagliate dal Committente con appositi Ordinativi di Servizio trasmessi all'Affidatario mediante posta elettronica certificata (PEC) o Ordine di Servizio emesso dal Direttore Esecutivo del Contratto.

I corrispettivi dovuti dal Committente, a fronte delle prestazioni a canone nonché di quelle richieste e regolarmente rese nell'ambito del contratto, saranno quelli risultanti dall'applicazione dei prezzi offerti.

Al termine di ciascun trimestre l'Affidatario invierà una rendicontazione dettagliata delle attività svolte nel trimestre, per l'approvazione del Committente e la successiva fatturazione.

I prezzi unitari a base d'asta (da intendersi al netto dell'IVA), riferiti alle prestazioni a chiamata, sui quali effettuare il ribasso percentuale unico, sono riportati nell'Allegato 2 – Elenco Prezzi.

Nell'Allegato 2 in questione sono anche riportate le unità di misura a cui la quotazione unitaria si riferisce.

#### **ART. 2.2 – DURATA**

La durata dell'appalto (escluse le opzioni) è di 12 mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto.

Per le prestazioni a chiamata il Committente emetterà durante la vigenza contrattuale singoli Ordinativi di servizi fino alla concorrenza delle somme a disposizione sopra indicate.

Negli Ordinativi in parola il Committente comunicherà analiticamente una previsione dei servizi di cui necessita, individuati secondo l'effettivo fabbisogno, a cui saranno applicati i prezzi unitari offerti in sede di gara.

L'affidatario non potrà avanzare pretese o diritti qualora il contratto venga a scadenza prima del termine citato per il raggiungimento delle somme a disposizione.

#### **ART. 2.3 – OPZIONI**

Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari ad un anno, per gli stessi importi indicati nella tabella n.1 di cui al precedente paragrafo 3.1, al netto dei ribassi offerti e di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore, mediante lo strumento della messaggistica della RDO on line, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

In caso di rinnovo l'affidatario si impegna ad adeguare ed estendere la durata della garanzia definitiva e della copertura assicurativa pena la risoluzione del contratto.

Il Contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice, nei seguenti casi:

- Revisione dei prezzi di cui all'art. 14 dello Schema di contratto;

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, il valore globale stimato dell'appalto, comprensivo dell'importo stimato del rinnovo e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, è pari ad € 229.000,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, così suddiviso:

Importo complessivo a base di gara	Importo per rinnovo	Valore globale a base di gara
€ 114.500,00	€ 114.500,00	€ 229.000,00

### ART. 3 – TIPOLOGIA E CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni che potranno essere richieste dal Committente al Fornitore nell'ambito del contratto sono le seguenti.

#### A. ATTIVITÀ DI CONDUZIONE DEL SERVIZIO

- 1) Elaborazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi;
- 2) Elaborazione e aggiornamento del Piano delle Misure di Adeguamento (che contenga la descrizione dettagliata degli interventi di prevenzione transitori da attuare in relazione alle situazioni di "non conformità" riscontrate sui luoghi di lavoro);
- 3) Elaborazione e aggiornamento del Piano di Emergenza;
- 4) Servizio di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (canone RSPP), garantendo la presenza del RSPP in ufficio sede di Roma di almeno 2 giorni a settimana;
- 5) Attività di verifica idoneità tecnica professionale, promozione e coordinamento di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/08 (Incluso nel canone mensile RSPP), incluse tutte le attività nell'ambito degli eventi organizzati da terzi in cui tutte le società/ente offrono servizi attraverso le proprie ditte (es. manifestazioni sportive, concerti, eventi di ogni genere organizzati nelle proprie sedi di cui all'Allegato 1 "Elenco sedi").
- 6) Verifica, gestione ed aggiornamento dei Registri di Controllo;
- 7) Elaborazione e aggiornamento del Piano di Formazione, Informazione e Addestramento;
- 8) Elaborazione, aggiornamento e gestione del Piano di Sorveglianza sanitaria;

#### B. ATTIVITÀ DI SOPRALLUOGO O DI NATURA TECNICA

- 1) Sopralluogo, solo su richiesta scritta o ordinativo da parte di tutte le società/ente, presso tutte le sedi del Committente per attività diverse dalla redazione dei documenti di cui al punto A su tutto il territorio nazionale;
- 2) Prova di evacuazione;
- 3) Redazione e/o aggiornamento del DUVRI (Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenza);

#### C. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

- 1) Erogazione dei corsi di formazione in tema di sicurezza, come meglio specificato.

#### D. ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SANITARIA

- 1) Effettuazione delle visite mediche (comprese visite ergoftalmologiche) per esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica ed eventuali visite mediche a richiesta del lavoratore, nonché eventuali visite mediche previste nell'ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale in ragione del contenimento dell'epidemia da Sars-CoV-2 o altra emergenza sanitaria;
- 2) Effettuazione delle visite mediche specialistiche, in caso di effettiva necessità, su richiesta del Medico Competente;

#### E. ATTIVITÀ DI EFFETTUAZIONE DI ESAMI STRUMENTALI

- 1) Indagine microclimatica per ambiente di lavoro;
- 2) Misurazione di ricambio d'aria per ambiente di lavoro;
- 3) Indagine illuminotecnica per ambienti di lavoro;

- 4) Campionatura massiva di amianto in Mofc;
- 5) Indagine per la presenza di legionella;
- 6) Misurazione inquinamento elettromagnetico;
- 7) Altre indagini per la verifica di rischi, come riportato nell'Allegato 2 – Elenco Prezzi

La quotazione formulata in gara sarà riferita:

- per le attività sub A), al corrispettivo mensile quale canone di conduzione (remunerazione a canone);
- per le attività sub B), all'effettuazione della giornata/uomo per singolo sopralluogo/prova di evacuazione/intervento di manutenzione o redazione/aggiornamento del Duvri (remunerazione a misura, unico prezzo onnicomprensivo per ogni singolo appalto);
- per le attività sub C), all'effettuazione della singola ora di lezione. Per i corsi in aula o E-Learning/Webinar è necessario garantire un numero di discenti minimo ad ogni corso pari a 20 unità, salvo diversa richiesta specifica da parte del datore di lavoro per numeri inferiori il cui prezzo sarà concordato tra le parti.
- per le attività sub D), all'effettuazione della singola visita medica (remunerazione a misura);
- per le attività sub E), all'effettuazione della singola prestazione richiesta (remunerazione a misura), ovvero in rapporto ad altri parametri, come meglio specificato nell'Allegato 2 – Elenco Prezzi.

L'elenco dei prezzi a base d'asta è contenuto nell'Allegato 2 – Elenco Prezzi, da intendersi al netto dell'Iva se dovuta.

## RIFERIMENTI PRESTAZIONALI

### - DVR (VALUTAZIONE RISCHI)

Il Servizio di Valutazione dei Rischi ha come principale obiettivo quello di consentire al Committente la valutazione di tutti i rischi relativi alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori che prestano la propria attività nell'ambito dell'organizzazione. A tal fine il servizio si sostanzia nelle attività di redazione (o revisione) e aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, secondo le disposizioni normative degli artt. 17 e 28 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) rappresenta infatti per il Datore di Lavoro lo strumento base per governare i rischi dei lavoratori: in particolare è il documento finalizzato ad individuare le misure di prevenzione e protezione e a definire il programma degli interventi necessari a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza dei lavoratori.

Il Servizio DVR prevede le seguenti attività:

- a) Gestione del DVR: Censimento delle fonti di rischio, Redazione (o revisione) del DVR, Aggiornamento del DVR, Definizione organizzazione e sistema di deleghe, Definizione di procedure per l'attuazione delle misure di prevenzione;
- b) Esami Strumentali;
- c) Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP (attività remunerata ad hoc);
- d) Sopralluoghi Straordinari;
- e) Verifica, gestione ed aggiornamento dei Registri di Controllo;

Qualora il Committente richieda esami strumentali per le attività di cui sopra, per gli stessi saranno riconosciuti i corrispettivi una tantum previsti dal presente Appalto (attività sub e) dell'art.3).

Viceversa, tutte le attività connesse al servizio DVR saranno ricomprese nel canone di conduzione, fatto salvo quanto sopra detto per il servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Di seguito sono descritte tutte le attività previste per il servizio DVR con indicazione delle specifiche tecniche e delle modalità con cui il Fornitore sarà tenuto a svolgerle.

## a) Gestione del DVR

### Censimento delle fonti di rischio

L'attività di censimento delle fonti di rischio consiste in una ricognizione di tutti i possibili rischi relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori da rilevare in tutti gli edifici di cui all'Allegato 1 "Elenco sedi" (anche dove non presente alcun lavoratore) ed in conformità alle disposizioni normative del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

L'attività dovrà essere svolta eseguendo tutti i sopralluoghi necessari. In particolare, il Fornitore sarà chiamato a:

- organizzare gli incontri con i referenti del Committente per acquisire tutti i dati e le informazioni tecniche e organizzative necessarie all'individuazione dei rischi nonché alla verifica delle certificazioni presenti;
- effettuare uno o più sopralluoghi, anche in collaborazione con il Medico Competente, secondo la programmazione condivisa presso tutti i luoghi di lavoro di tutte le società/ente indicati nell'Allegato 1 "Elenco sedi", per individuare tutte le fonti di rischio presenti per i lavoratori e le misure di prevenzione e protezione già adottate, nonché definire nuove disposizioni;

La ricognizione delle fonti di rischio dovrà essere effettuata tenendo conto sia degli aspetti strutturali ed impiantistici, sia delle metodologie e dell'organizzazione del lavoro. A tal fine dovranno essere adeguatamente considerate, ad esempio:

- l'organizzazione delle attività in particolare i tempi di permanenza nell'ambiente di lavoro e/o la contemporanea presenza di diverse lavorazioni;
- la presenza di misure di sicurezza e/o di sistemi di prevenzione e protezione;
- la modalità operativa seguita per la conduzione delle lavorazioni (automatica, manuale, strumentale ecc..) ovvero delle operazioni (a ciclo chiuso, ecc...);
- la presenza di lavoratori provenienti da altri Paesi;
- le specifiche tipologie contrattuali attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;
- la presenza di fornitori di lavori e/o di servizi.

La ricognizione dovrà prevedere un'indagine "a vista" dei luoghi di lavoro, delle attrezzature e delle sostanze utilizzate e/o presenti.

All'esito dei sopralluoghi per ogni sede/edificio degli società/ente di cui all'Allegato 1 "Elenco sedi" dovrà essere redatta una apposita Relazione Tecnica relativa ai luoghi di lavoro esistenti, con l'indicazione delle inadempienze e/o non conformità riscontrate che, in relazione ai rischi associati, dovranno essere classificate secondo le linee guida elaborate dall'ex ISPESL (ora INAIL).

Qualora dalla ricognizione svolta sui luoghi di lavoro emerga la necessità dell'effettuazioni di esami strumentali necessari quali specifiche misurazioni e/o indagini ambientali, gli stessi dovranno essere acquistati separatamente.

La tabella seguente riporta per ciascuna delle categorie di rischio (ex ISPESL) una classificazione dei rischi in tipologie omogenee: tale classificazione dovrà essere considerata nella redazione della Relazione Tecnica.

Categoria di rischio (ex ISPESL) tipologie omogenee

- Rischi per la Sicurezza (o di tipo infortunistico)
  - o Strutturali
  - o Elettrici Meccanici
  - o Esplosione/incendio Sostanze pericolose
- Rischi per la Salute (o di tipo igienico-ambientale)
  - o Esposizione ad agenti fisici
  - o Esposizione ad agenti chimici



- Esposizione ad agenti biologici
- Rischi Trasversali (o di tipo organizzativo)
  - Organizzazione del lavoro
  - Fattori psicologici
  - Fattori ergonomici

Di seguito sono descritte le attività specifiche relative alle singole tipologie omogenee di rischio che dovranno essere svolte per tutte le sedi delle società/ente presenti sul territorio nazionale.

### **Rischi per la sicurezza**

**Rischi strutturali:** dovrà essere verificata, anche in relazione alla destinazione d'uso dei locali, la rispondenza delle caratteristiche fisiche e dimensionali alle normative giuridiche e tecniche applicabili; dovrà altresì essere verificato lo stato di conservazione e di manutenzione dei manufatti che incidono sulle condizioni di sicurezza e di igiene dei luoghi di lavoro (pareti, solai, scale, finestre, infissi, ecc.). In particolare, dovranno essere segnalati ambienti eccessivamente affollati rispetto alla superficie e/o cubatura del locale, eventuali carenze nello stato di conservazione di infissi, pavimentazioni, pareti, scale, corrimano, parapetti. Analogamente dovrà essere verificata, in generale, la stabilità di armadi, scaffalature e mobilio.

Per la rispondenza alle norme sui portatori di handicap deve essere verificato l'accesso a tutti gli edifici, la mobilità interna sia verticale che orizzontale, l'idoneità degli ascensori e delle uscite di emergenza, l'idoneità dei servizi igienici, l'eventuale presenza di ostacoli e le caratteristiche del posto di lavoro a loro dedicato.

Per tutte le fonti di rischio analizzate dovranno, altresì, essere identificate le misure di prevenzione e protezione attuate e quelle ancora da realizzare, tenendo in considerazione le differenze di genere, l'età e la provenienza dei lavoratori da altri Paesi.

**Rischi elettrici:** dovrà essere eseguita la verifica delle condizioni di sicurezza sia relativamente agli impianti elettrici (contatti diretti ed indiretti), identificandone le caratteristiche principali e verificando anche le condizioni generali di manutenzione, sia relativamente all'utilizzo di macchine ed attrezzature elettriche. Dovrà inoltre essere verificato che siano state effettuate le misurazioni periodiche della messa a terra e degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e che le stesse rispettino i limiti di legge.

Per tutte le fonti di rischio analizzate dovranno, altresì, essere identificate le misure di prevenzione e protezione attuate e quelle ancora da realizzare, tenendo in considerazione le differenze di genere, l'età e la provenienza dei lavoratori da altri Paesi.

**Rischi meccanici:** in ogni ambiente di lavoro devono essere verificate le condizioni di sicurezza relativamente all'uso di macchine, attrezzature ed impianti, fornendo in particolare le necessarie indicazioni relativamente alle protezioni di organi pericolosi, al livello di istruzione/addestramento necessario per il personale, ai requisiti di manutenzione necessari.

In particolare, dovrà essere verificata la presenza del libretto di istruzioni per macchine complesse, la presenza o meno dei dispositivi di sicurezza, eventuali attestati di conformità e/o marchio CE, l'effettuazione di regolare manutenzione.

Per tutte le fonti di rischio analizzate dovranno, altresì, essere identificate le misure di prevenzione e protezione attuate e quelle ancora da realizzare, tenendo in considerazione le differenze di genere, l'età e la provenienza dei lavoratori da altri Paesi.

**Rischi incendio/esplosione:** dovranno essere verificate le possibili cause d'innescio d'incendio e, in relazione alle caratteristiche peculiari dei luoghi di lavoro esaminati, dovranno essere analizzate sia le condizioni di sicurezza attiva (impianti di rilevazione automatici di incendio, impianti di segnalazione ed allarme, impianti di spegnimento automatici, ecc.), sia le condizioni di sicurezza passiva (adeguata compartimentazione di locali, stato di conservazione delle compartimentazioni esistenti, uso di materiali idonei con adeguato grado di reazione al fuoco, sistema delle vie d'esodo, cartellonistica, ecc.). Particolare cura dovrà essere posta alla verifica, al deposito, manipolazione, utilizzo, smaltimento di materiali combustibili e/o prodotti infiammabili.

Per tutte le fonti di rischio analizzate dovranno, altresì, essere identificate le misure di prevenzione e protezione attuate e quelle ancora da realizzare, tenendo in considerazione le differenze di genere, l'età e la

provenienza dei lavoratori da altri Paesi.

**Rischi sostanze pericolose:** dovrà essere effettuato un censimento delle sostanze pericolose utilizzate o presenti all'interno dei luoghi di lavoro, verificando la presenza delle relative schede di sicurezza, modalità di manipolazione, d'uso, di conservazione, stoccaggio, smaltimento.

Per tutte le fonti di rischio analizzate dovranno, altresì, essere identificate le misure di prevenzione e protezione attuate e quelle ancora da realizzare, tenendo in considerazione le differenze di genere, l'età e la provenienza dei lavoratori da altri Paesi.

**Rischi alcoemia e tossicodipendenze:** dovrà essere effettuato la rilevazione dei profili mansionistici indicati dalla normativa vigente in materia, per le quali deve essere effettuata la valutazione del rischio da alcoemia e tossicodipendenze. Per le mansioni individuate, dovranno essere indicate le modalità operative che devono essere seguite, per procedere alla valutazione del rischio. In caso di rilevazione di profili mansionistici a rischio, dovrà essere avvertito il Medico Competente.

### **Rischi per la salute**

Dovranno essere individuate le fonti di rischio per la salute dei lavoratori (rischi igienico- ambientali) classificate secondo le categorie di seguito elencate.

**Agenti fisici:** dovrà essere verificata la presenza di fonti di rischio connesse alla presenza di agenti fisici ed in particolare:

- Microclima: dovrà essere effettuata una indagine microclimatica degli ambienti di lavoro per la verifica del PMV (Predicted Mean Value), valore medio della sensazione soggettiva di comfort o di discomfort, e del PPD predizione quantitativa in percentuale del numero delle persone insoddisfatte in un certo ambiente attraverso misurazioni di temperatura, umidità, velocità media dell'aria.
- Illuminazione: dovrà essere effettuato un esame della corretta illuminazione dei locali e dei posti di lavoro, sia qualitativo che quantitativo in funzione dei seguenti parametri: l'assenza di abbaglianti, il colore della luce, la distribuzione delle ombre, la migliore resa dei colori e l'ottimizzazione dei contrasti.
- Inquinanti fisici aero-dispersi presenti negli ambienti di lavoro mirati alla determinazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo dei seguenti inquinanti: fibre di lana di vetro, di roccia, di amianto, polveri (con individuazione di eventuali frazioni respirabili), particolato.
- Rumore: dovrà essere determinata l'esposizione al rumore negli ambienti con particolare riguardo a quelli maggiormente a rischio (centralini, centri stampa, etc.). Dovranno essere fornite le indicazioni per il controllo e la bonifica.
- Vibrazioni meccaniche: dovrà essere effettuato (ove applicabile e ritenuto opportuno) l'accertamento dell'esistenza del rischio da vibrazioni meccaniche, procedendo se necessario alle misurazioni delle stesse.
- Radiazioni ottiche: dovrà essere effettuato (ove applicabile e ritenuto opportuno) l'accertamento dell'esistenza del rischio da esposizione a radiazioni ottiche artificiali, procedendo se necessario alle misurazioni delle stesse.
- Campi elettromagnetici: dovrà essere effettuato (ove applicabile e ritenuto opportuno) l'accertamento dell'esistenza del rischio da esposizione a campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz, procedendo se necessario alle misurazioni degli stessi.
- Radiazioni Ionizzanti - Radon: dovrà essere effettuato l'accertamento dell'esistenza del rischio da esposizione alla radioattività naturale, con particolare riferimento al radon, per i locali interrati o seminterrati, procedendo alle misurazioni della stessa.

Per tutte le fonti di rischio analizzate dovranno, altresì, essere identificate le misure di prevenzione e protezione attuate e quelle ancora da realizzare, tenendo in considerazione le differenze di genere, l'età e la provenienza dei lavoratori da altri Paesi.

**Agenti chimici:** dovrà essere effettuata un'indagine per verificare la presenza di fonti di rischio chimico con possibilità di rilascio nell'ambiente di sostanze inquinanti quali, ad esempio:

- formaldeide

- ossido di carbonio
- ozono (lampade, fotocopiatrici)
- monomeri isocianici
- toner acrilati
- V.O.C. (composti organici volatili)
- piombo
- fumo passivo
- altro.

Per la valutazione se necessario, si dovrà procedere alla misurazione degli inquinanti.

Nell'ambito della valutazione degli agenti chimici si dovrà procedere, inoltre, alla valutazione del rischio di esposizione ad:

- agenti cancerogeni e/o mutageni
- atmosfere esplosive.

Per tutte le fonti di rischio analizzate dovranno, altresì, essere identificate le misure di prevenzione e protezione attuate e quelle ancora da realizzare, tenendo in considerazione le differenze di genere, l'età e la provenienza dei lavoratori da altri Paesi.

**Agenti biologici:** l'indagine sarà finalizzata alla verifica della possibilità di inquinamento aerodisperso e/o di superficie da parte di agenti biologici (batteri, funghi, acari, ecc.) inquinamento microbiologico (batteri, funghi, acari). Più specificatamente dovranno essere individuate:

- carica batterica totale a 37°C
- carica batterica totale a 20°C
- carica fungina totale
- legionella
- acari
- covid
- altro.

Per tutte le fonti di rischio analizzate dovranno, altresì, essere identificate le misure di prevenzione protezione attuate e quelle ancora da realizzare, tenendo in considerazione le differenze di genere, l'età e la provenienza dei lavoratori da altri Paesi.

### **Rischi trasversali.**

Dovranno essere rilevate tutte le fonti di rischio, per la sicurezza o per la salute, derivanti da una non adeguata organizzazione del lavoro e non univocamente riconducibili alle categorie precedenti quali:

- movimentazione manuale dei carichi, procedure di sicurezza e di coordinamento;
- scelta/uso/gestione dei dispositivi di protezione individuale, stress lavoro-correlato, ecc. Anche in tal caso la valutazione deve tenere nel giusto conto le differenze di genere, l'età e la provenienza dei lavoratori da altri Paesi.

**Organizzazione del lavoro:** dovrà essere verificata la presenza di fonti di rischio connesse alla organizzazione del lavoro ed in particolare:

- movimentazione manuale dei carichi. Dovranno essere effettuate: l'individuazione degli operatori interessati; l'esame delle procedure di lavoro; la verifica dell'idoneità dei mezzi a disposizione per il

sollevamento e il trascinamento del carico, delle modalità di stoccaggio dei carichi e della correttezza delle informazioni di formazione ricevute;

- manutenzione degli impianti: dovranno essere fornite indicazioni sullo stato di manutenzione degli impianti, con formulazione di eventuali suggerimenti correttivi per ottimizzare la manutenzione;
- dispositivi di protezione individuale: dovranno essere verificate le procedure di gestione, scelta, distribuzione e controllo sull'uso dei dispositivi di protezione individuale;
- procedure su macchine e utensili: dovranno essere effettuate verifica e controllo dell'idoneità delle attrezzature e delle procedure di utilizzo;
- procedure per far fronte agli incidenti e situazioni di emergenza: dovrà essere effettuato l'esame delle procedure e dei sistemi di allarme e di emergenza;
- lavoro al V.D.T.: dovranno essere esaminate le postazioni dotate di attrezzature munite di videoterminali con riferimento alla ergonomia della postazione (scrivania, tavolo, sedia, videoterminale) ed alla idonea collocazione dello schermo rispetto alle fonti di illuminamento (naturale ed artificiale);
- presenza di ditte esterne: i rischi connessi alle attività svolte da parte di terzi all'interno delle sedi del Committente possono essere classificati come rischi trasversali; pertanto, anche ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. dovranno essere raccolte tutte le informazioni necessarie ad identificare le imprese che svolgono attività all'interno di tutti gli edifici indicati nell'Allegato 1 "Elenco sedi" del Committente, compreso il nominativo del Datore di Lavoro e del RSPP e degli eventuali addetti incaricati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e primo soccorso;

**Fattori psicologici:** dovrà essere verificata la presenza di fonti di rischio connesse a fattori psicologici ed in particolare:

- Mobbing: dovranno essere messi in atto strumenti informativi verso i lavoratori per prevenire il fenomeno del mobbing che a titolo esemplificativo e non esaustivo sono appresso indicati:
  - o affissione nelle bacheche del Committente di strumenti che illustrino i vari aspetti del fenomeno;
  - o affissione nelle bacheche del Committente di strumenti che illustrino i diritti dei lavoratori a contrasto del fenomeno;
  - o distribuzione di questionari specifici;
  - o organizzazione di due ore aggiuntive di assemblea su base annuale, fuori dell'orario di lavoro, per la trattazione del tema.
  - o In caso di denuncia o sospetta presenza di fenomeni di mobbing dovrà essere avvisato il Medico Competente.
- Stress lavoro correlato: dovrà essere effettuata, da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione in collaborazione con il Medico Competente, la valutazione del rischio da stress lavoro correlato secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004 e secondo le indicazioni elaborate alla Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza del 18 novembre 2010 e s.m.i.;

**Fattori ergonomici:** dovrà essere verificata la presenza di fonti di rischio connesse a fattori ergonomici ed in particolare:

- verifica dei fattori ergonomici e dell'affollamento dei luoghi di lavoro. Dovrà essere effettuato un controllo delle postazioni di lavoro in base ai criteri ergonomici e all'affollamento, verifica della disposizione degli arredi in relazione al numero di persone e alla superficie di ingombro, degli spazi di accesso al posto di lavoro e di quelli di relazione, con indicazione di eventuali situazioni non conformi.

#### **Definizione organizzazione e sistema di deleghe**

Tale attività è necessaria alla corretta identificazione, all'interno del DVR, dei ruoli dell'organizzazione aziendale che dovranno provvedere all'attuazione delle misure.

Il Fornitore dovrà pertanto provvedere a:

- definire un funzionigramma della sicurezza, con individuazione delle competenze e relative responsabilità;
- individuare i soggetti preposti all'attuazione delle diverse fasi dei processi di sicurezza di pertinenza;
- definire uno schema di regolamento interno della sicurezza applicato al funzionigramma della sicurezza e delle relative procedure organizzative;
- illustrare dei flussi informativi aziendali con identificazione dei canali di comunicazione e delle modalità di condivisione con le singole unità operative dei processi di sicurezza attivati e dei relativi strumenti di gestione (regolamento, procedure organizzative, ecc...);
- verificare la formalizzazione, con atto ufficiale del Committente, delle deleghe e relativa documentazione, in ottemperanza all'art. 16 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

### **Definizione di procedure per l'attuazione delle misure di prevenzione**

Tale attività è necessaria per identificare e pianificare gli interventi, di carattere organizzativo e procedurale o, eventualmente, di carattere provvisorio, finalizzati al miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Vengono di seguito dettagliate le fasi in cui dovrà articolarsi l'attività, nonché i contenuti minimi che in esso dovranno essere trattati nell'analisi e riportati nel DVR di ogni singola sede di tutte le società/ente.:

- identificazione delle misure di prevenzione non applicate (o non correttamente applicate) in relazione alle specifiche fonti di rischio presenti, attraverso il documento di valutazione dei rischi e se necessario, ricorrendo a sopralluoghi e/o incontri con le funzioni aziendali competenti;
- identificazione e definizione delle misure di prevenzione organizzative e procedurali necessarie per eliminare e/o ridurre l'esposizione agli specifici fattori di rischio emergenti anche in relazione a quanto eventualmente definito nel Piano delle Misure di Adeguamento (PMA);
- verifica dell'applicabilità delle misure di prevenzione individuate e delle procedure redatte anche in relazione alle esigenze organizzative e funzionali del Committente;
- individuazione dei responsabili dell'applicazione delle misure individuate e quindi della funzione aziendale e/o degli enti preposti all'applicazione con riferimento al contesto organizzativo del Committente;
- definizione della necessaria attività informativa e formativa per la corretta ed efficace applicazione delle misure di prevenzione;
- definizione delle metodiche per la verifica periodica dell'applicazione delle misure di prevenzione previste e del conseguente mantenimento dei livelli di sicurezza attesi.

### **Redazione o revisione DVR**

Il processo operativo che conduce alla redazione o revisione del DVR per ogni singolo edificio deve essere articolato, senza esclusione alcuna, secondo le seguenti macrofasi:

- identificazione dei fattori di rischio attraverso la verifica di tutti i luoghi di lavoro, l'analisi dei processi lavorativi e dell'organizzazione, la verifica documentale. Nella ricognizione dovranno essere valutate anche le attività di servizio (pulizia, manutenzione, controlli, ecc.) le cui prestazioni vengono erogate da lavoratori esterni.

Dovranno essere inoltre considerati anche:

- i rischi collegati allo stress lavoro-correlato;
- i rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza;
- i rischi connessi alle differenze di genere, all'età e alla provenienza da altri Paesi;
- i rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione

di lavoro;

- l'identificazione dei lavoratori esposti;
- la stima dell'entità delle esposizioni;
- la stima della gravità degli effetti che ne possono derivare;
- la stima della probabilità che tali effetti si manifestino;
- l'identificazione delle misure attuate e dei dispositivi di protezione adottati;
- la definizione del programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare;
- l'identificazione dei ruoli dell'organizzazione aziendale che dovranno provvedere all'attuazione delle misure;
- la verifica dell'applicabilità di tali misure;
- la definizione di un piano per la messa in atto delle misure individuate (Piano delle Misure di Miglioramento);
- la redazione del documento;
- la definizione di tempi e modi per la verifica e/o l'aggiornamento della valutazione.

Nel DVR dovranno essere indicati i criteri utilizzati per la stesura del documento e riportate le linee guida per l'applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

La struttura del Documento di Valutazione dei Rischi dovrà essere articolata nelle seguenti sezioni:

- Sezione identificativa: sezione per identificare il Committente e nel quale vengono compiutamente riportate tutte le indicazioni disponibili atte ad individuare e definire esattamente la sede/unità operativa cui il DVR si riferisce (ivi incluse eventuali sedi distaccate), sia da un punto di vista fisico (anagrafica, toponomastica, dati caratteristici descrittivi dei luoghi di lavoro, ecc.) che dell'organizzazione del lavoro, del ciclo produttivo e del sistema prevenzionistico permanente realizzato all'interno del Committente;
- Sezione valutativa: è la vera e propria sezione di valutazione nella quale vengono individuati e valutati tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dall'interrelazione uomo- ambiente di riferimento.

La sezione valutativa, come richiesto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., art. 28, comma 2, deve riportare, quindi, nel dettaglio per ciascun rischio valutato, le misure di prevenzione e protezione attuate, la stima del rischio ed il programma delle misure di miglioramento, con l'indicazione delle relative procedure di attuazione;

- Sezione valutazioni rischi particolari: in questa sezione sono inserite le valutazioni dei rischi secondo le disposizioni del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., art. 28, comma 3 (secondo le metodologie e le scadenze previste dalla normativa);
- Sezione programmazione e controllo interventi: in questa sezione, una volta individuate e indicate le misure di prevenzione e protezione attuate, vengono inseriti i programmi di attuazione delle misure di prevenzione da adottare con le relative figure competenti;
- Sezione allegati documentali: in questa sezione sono riportati gli allegati tecnico-documentali significativi ai fini della corretta e completa interpretazione del DVR nonché le linee guida per l'attuazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Relativamente alla Sezione valutazione rischi particolari nell'elenco seguente sono elencati i principali rischi,



ed il richiamo alle relative specifiche tecniche, per i quali dovrà essere condotta la ricognizione e la valutazione.

- Valutazione rischio incendio: la valutazione del rischio incendio deve essere effettuata secondo i criteri stabiliti dal Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 e s.m.i.
- Valutazione del rischio da stress lavoro-correlato: la valutazione deve essere effettuata secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004 e, quando presenti, secondo le indicazioni elaborate dalla Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 6 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e, comunque, nel rispetto dell'art. 28, comma 1-bis.
- Valutazione del rischio delle lavoratrici in stato di gravidanza: la valutazione deve essere effettuata in ottemperanza al D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e s.m.i.
- Valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi. la valutazione deve essere effettuata in ottemperanza al Titolo VI - Movimentazione manuale dei carichi del D.Lgs. 81/2008 ed in riferimento le norme tecniche ISO 11228 oltre a successive modifiche ed integrazioni normative sul tema.
- Valutazione del rischio chimico: la valutazione del rischio chimico deve essere effettuata ai sensi dell'art. 223 e seguenti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per tutte quelle attività lavorative che comportano la presenza di agenti chimici.
- Valutazione del rischio cancerogeno: la valutazione dei rischi da esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni deve essere effettuata ai sensi degli artt. 233 e seguenti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per tutte quelle attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa.
- Valutazione del rischio di esposizione ad amianto: la valutazione specifica dei rischi da esposizione ad amianto deve essere effettuata ai sensi degli artt. 246 e seguenti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per tutte quelle attività che non rientrano nel campo di applicazione della L. 27/03/1992 n. 257, ovvero tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.
- Valutazione del rischio da atmosfere esplosive: nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive. Nell'ambito della valutazione le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive devono essere ripartite in zone (Allegato XLIX D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), per le quali si deve evidenziare se applicate le prescrizioni minime di cui all'allegato L e se necessaria la segnalazione nei punti di accesso (a norma dell'allegato LI).
- Valutazione del rischio biologico: la valutazione del rischio biologico deve essere fatta in tutti i casi in cui possa verificarsi un'esposizione, anche non deliberata, agli agenti biologici. Nella valutazione del rischio biologico occorre tenere conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana (ai sensi dell'Allegato XLVI o, in assenza, effettuata dal Datore di Lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- Valutazione del rischio rumore: la valutazione deve essere effettuata in ottemperanza a quanto previsto all' art. 190 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
- Valutazione del rischio da vibrazioni meccaniche: la valutazione deve essere effettuata in ottemperanza a quanto previsto all' art. 202 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
- Valutazione del rischio da campi elettromagnetici: la valutazione deve essere effettuata in ottemperanza a quanto previsto all' art. 209 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
- Valutazione del rischio da radiazioni ottiche: la valutazione deve essere effettuata in ottemperanza a quanto previsto all' art. 216 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

### **Aggiornamento del DVR**

L'attività di aggiornamento del DVR presuppone, a carico del Fornitore, lo svolgimento delle seguenti attività, con cadenza trimestrale e secondo la programmazione condivisa, fermo restando che esse potranno sempre e comunque essere effettuate su esplicita segnalazione/richiesta da parte del Committente senza che ciò comporti un onere aggiuntivo per la stessa:

- aggiornamento dell'anagrafica;
- aggiornamento della sezione valutativa e di tutte le sezioni valutative dedicate del DVR;
- aggiornamento degli allegati tecnico-documentali;
- monitoraggio delle fonti di rischio, secondo le periodicità stabilite dalla norma o dalla valutazione del rischio;
- aggiornamento delle misure di prevenzione attuate.

#### **Aggiornamento dell'anagrafica:**

con frequenza trimestrale dovranno essere richiesti dal Fornitore agli uffici competenti del Committente, le informazioni e/o i dati necessari a verificare l'attualità di quanto riportato nel DVR e dovranno essere apportate le necessarie modifiche relativamente a:

- nominativo del DL (Datore di Lavoro)
- nominativo del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)
- nominativo del/dei RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) o, laddove non eletto, RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale)
- nominativo del MC (Medico Competente)
- numero di lavoratori -addetti alle squadre di emergenza e primo soccorso
- nuove assunzioni
- nuove mansioni
- variazioni di mansione
- nominativi degli addetti alla gestione delle emergenze e relativa collocazione all'interno della sede di lavoro (variazione postazioni di lavoro abituali di tali addetti).

#### **Aggiornamento delle sezioni valutative del DVR:**

con frequenza semestrale dovrà essere verificata l'attualità di quanto riportato nelle sezioni suddette nel DVR e dovrà essere effettuato, secondo la programmazione condivisa con il Supervisore/Direttore Esecutivo del Contratto, ogni aggiornamento derivante da eventuale nuova acquisizione, ampliamento o modifica dei luoghi di lavoro, ivi incluse le modifiche da apportare a seguito di interventi attuati nel rispetto del programma di miglioramento (programmazione e controllo degli interventi).

Si precisa che nell'attività di aggiornamento non sono compresi sopralluoghi finalizzati alla ricognizione delle fonti di rischio all'interno dei luoghi di lavoro. Si fa presente che sono viceversa compresi eventuali sopralluoghi che si dovessero rendere necessari per la verifica delle modifiche da apportare e, pertanto, verranno considerati compresi nel Canone poiché relativi alla attività di monitoraggio delle fonti di rischio (cfr. punto corrispondente del presente paragrafo).

Gli eventuali esami strumentali che si dovessero rendere necessari verranno remunerati ai prezzi risultanti dal ribasso applicato ai prezzi di gara.

#### **Aggiornamento della sezione degli allegati tecnico-documentali:**

con cadenza trimestrale, dovrà essere effettuata la verifica, con segnalazione delle eventuali scadenze, delle seguenti documentazioni/certificazioni di tutte le sedi:



- fonometrie e altre relazioni di indagini ambientali, secondo le scadenze di legge;
- verifica dell'impianto di messa a terra ed impianti elettrici (illuminazione emergenza, interruttori differenziali, ecc.)
- verifica dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;
- verifica degli impianti di sollevamento;
- certificato di Prevenzione Incendi;
- verifica ed aggiornamento, nonché Gestione del Registro dei Controlli.

#### Monitoraggio delle fonti di rischio:

il Fornitore dovrà effettuare, per tutta la durata del contratto, un monitoraggio delle fonti di rischio.

Tale attività consiste nella effettuazione di sopralluoghi tecnici, annuali o secondo la periodicità stabilita nella valutazione del rischio o da specifiche norme, finalizzati:

- alla verifica del mantenimento dei livelli di igiene e sicurezza prestabiliti;
- all'aggiornamento delle fonti censite in relazione alla possibile evoluzione del contesto strutturale, impiantistico, organizzativo.

A seguito di ciascuna ricognizione dovrà essere predisposta una specifica relazione tecnica sulle condizioni di igiene e sicurezza rilevate nei luoghi di lavoro, contenente una valutazione comparativa rispetto a quanto rilevato in precedenza che metta in evidenza anche le misure di prevenzione attuate e le procedure adottate.

I sopralluoghi periodici dovranno essere effettuati presso tutti i luoghi di lavoro delle sedi di tutte le società/ente, secondo le specifiche indicate al par. "Censimento delle fonti di rischio" del presente Capitolato.

Eventuali esami strumentali che si dovessero rendere necessari verranno remunerati secondo i relativi prezzi ribassati in fase di offerta.

#### **b) Esecuzione esami strumentali**

Il servizio DVR include sia gli esami strumentali conseguenti al censimento delle fonti di rischio sia tutti gli esami strumentali resi necessari nel corso della durata contrattuale per aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi o eventualmente richiesti dal Committente.

Si riporta un elenco di rilievi/indagini strumentali che potranno essere richiesti al Fornitore (cfr. Allegato 2):

- Indagine microclimatica per la determinazione dello stato generico degli ambienti di lavoro.
- Indagine microclimatica finalizzata alla verifica della variazione del microclima nel corso della giornata lavorativa, con durata minima del rilievo pari a 6 ore.
- Indagini microclimatiche per singola postazione per la verifica delle condizioni di benessere, con misurazioni effettuate al livello testa, tronco, piedi.
- Misurazioni dei ricambi d'aria.
- Indagine illuminotecnica finalizzata alla verifica delle condizioni di illuminamento di un ambiente di lavoro.
- Indagine illuminotecnica per la verifica dell'idoneità delle postazioni con videoterminale, con misure di illuminamento e luminanza secondo la specifica norma.
- Vibrazioni corpo intero Vibrazioni mano-braccio
- Valutazione campi elettromagnetici a bassa frequenza– misure su apparecchiature o impianti specifici.
- Valutazione campi elettromagnetici ad alta frequenza– misure su apparecchiature o impianti specifici.
- Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA). Misure ergonomiche e dei carichi di lavoro. Misurazioni di inquinamento elettromagnetico. Polveri totali.

- Fibre minerali (fibre vetrose, amianto ecc.). Analisi di campioni massivi di amianto in MOCF. Analisi di campioni massivi di amianto in SEM.
- Analisi di campioni aerodispersi di amianto in MOCF. Analisi di campioni aerodispersi di amianto in SEM. Lieviti, muffe, batteri (carica fungina totale).
- Legionella.
- Carica batterica totale a 37 °C/ 20 °C. Prove di carico dei solai.
- Radon – Misurazione di concentrazione mediante collocazione di dosimetri – 1 dosimetro.
- Radon – Misurazione di concentrazione mediante collocazione di dosimetri – da 2 a 10 dosimetri.  
Radon – Misurazione di concentrazione mediante collocazione di dosimetri – da 11 a 20 dosimetri.  
Radon – Misurazione di concentrazione mediante collocazione di dosimetri – oltre 20 dosimetri.

Nei relativi prezzi offerti, si considerano sempre ricompresi i materiali di consumo e l'uso delle strumentazioni necessarie.

Per lo svolgimento delle indagini di cui sopra, ove applicabili, dovranno essere seguite le metodologie definite dalle norme tecniche di riferimento, dovranno essere utilizzati tecnici rilevatori aventi adeguata professionalità ed apparecchiature idonee dotate delle previste certificazioni.

Lo svolgimento di tali indagini non dovrà interferire con l'attività degli edifici di tutte le società/ente.

Per eventuali indagini non riportate in elenco, ed a queste non omologabili come tipologia e costo, il Committente avrà la facoltà di contattare direttamente Fornitori Terzi o di incaricare il Fornitore.

All'esito delle rilevazioni strumentali dovranno essere fornite specifiche relazioni tecniche per l'interpretazione dei dati.

### **c) Fornitura del servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**

Il Servizio prevede che il Committente possa richiedere la fornitura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) esterno per assolvere al compito di coordinare e sovrintendere al "Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale" che il Datore di Lavoro è tenuto a costituire nell'ambito del sistema di sicurezza aziendale in ottemperanza all'articolo 31 e 33 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Si specifica che la Fornitura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) esterno, nell'ambito del presente Appalto, non comprende nel canone la redazione e la gestione del DVR remunerato con canone mensile a parte.

In ottemperanza a quanto previsto, dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in relazione agli obblighi non delegabili da parte del datore di lavoro (art.17) e a quanto disciplinato in merito al "Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale" (artt. 31 e 32) si specifica che la nomina effettiva della figura del RSPP, nell'ambito del servizio in oggetto, resta di esclusiva competenza del Committente nella figura del Datore di Lavoro, previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Qualora il Datore di Lavoro e/o i soggetti delegati, a seguito dell'analisi dei profili professionali dei candidati proposti dal Fornitore e di un eventuale colloquio, non rilevi le condizioni per procedere alla designazione, sarà onere del Fornitore provvedere ad una ulteriore preselezione.

Si specifica che le indicazioni nominative del Fornitore, come tali, non valgono ad interferire, quand'anche il Committente intenda giovarsene, con l'assunzione della paternità della nomina finale e delle connesse responsabilità, che spettano esclusivamente al Datore di lavoro e/o ai soggetti delegati, per quanto di loro legittima competenza.

Il RSPP designato dovrà possedere i requisiti stabiliti dall'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il Fornitore si impegnerà pertanto a fornire al Committente per l'incarico di RSPP una rosa di tre professionisti per ogni singolo ente in gara il cui profilo risponda ai seguenti requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente.

La rosa di nominativi dovrà essere comunicata al Committente in modo tale che lo stesso possa procedere alla nomina del RSPP a fare data dalla stipula del contratto. Il nominativo del RSPP potrà essere diverso tra le società/ente di tale appalto in funzione della scelta di ogni singolo datore di lavoro.

Qualora il Datore di Lavoro e/o i soggetti delegati, a seguito dell'analisi dei profili professionali dei candidati

proposti dal Fornitore e di un eventuale colloquio, non rilevi le condizioni per procedere alla designazione, sarà onere del Fornitore provvedere ad una ulteriore preselezione.

#### REQUISITI MINIMI

##### Requisiti generali:

- capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative;
- frequenza di corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-Regioni del 26/01/2006;

##### Requisiti specifici:

- titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
- attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative;
- attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali;

##### Altri requisiti specifici, in alternativa:

- dimostrazione dello svolgimento della funzione di RSPP, professionalmente o alle dipendenze di un Datore di Lavoro, previo svolgimento dei corsi previsti;
- possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23 e della laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007 o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio Universitario nazionale. Detti professionisti sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione previsti per il SPP, ad esclusione di quelli specifici per il RSPP.

**Inoltre il professionista nominato dovrà aver svolto l'incarico di RSPP per almeno cinque anni presso medie o grandi imprese.**

Il RSPP, come anticipato, ha la funzione di coordinare e sovrintendere il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale che il Datore di Lavoro è tenuto a costituire nell'ambito del sistema di sicurezza aziendale.

Pertanto il RSPP fornito dal Fornitore, in ottemperanza all'articolo 31 e 33 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nell'ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale sarà tenuto a svolgere i propri compiti provvedendo per tutte le sedi territoriali di tutte le società/ente:

- Ad organizzare e gestire il Servizio di Prevenzione e Protezione nonché l'ufficio esistente;
- Ad effettuare il coordinamento delle attività per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro e fornire il necessario supporto, collaborazione e consulenza ai datori di lavoro e ai preposti di tutte le società/ente, individuando le misure di sicurezza e di salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale, in relazione ai cambiamenti dell'organico, delle attività, degli strumenti e dei luoghi di lavoro, nonché in relazione alle variazioni della normativa ed al progresso tecnologico.
- A coordinarsi con le attività del medico competente incaricato.
- Ai dovuti aggiornamenti e revisioni del Documento della Sicurezza secondo quanto disposto dagli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 (DVR Documento Valutazione Rischi e Documenti di valutazione del

rischio specifici: rumore, vibrazioni, chimico, movimentazione manuale dei carichi, lavoratrici madri, videoterminale, stress lavoro correlato, agenti chimici aero-dispersi/SOV, ecc.), in accordo anche con le altre attività svolte al loro interno;

- Ai dovuti aggiornamenti e revisioni del Documento di valutazione rischio incendio per gli edifici (integrativo al Documento Valutazione Rischi), in accordo anche con le altre attività svolte al loro interno.
- Ai dovuti aggiornamenti e revisioni dei Piani di Emergenza ed evacuazione e delle procedure di emergenza, in accordo anche con le altre attività svolte al loro interno.
- A fornire il necessario supporto e assistenza ai coordinatori per l'emergenza per l'organizzazione della squadra dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, e di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso, e comunque di gestione dell'emergenza.
- A fornire il supporto tecnico per l'individuazione di adeguate misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, nonché per il controllo dei rischi in caso di emergenza.
- Alla stesura e verifica del programma progressivo di realizzazione delle misure generali di tutela e delle misure di prevenzione e protezione individuate nel DVR.
- A fornire il supporto tecnico ai fini dell'individuazione di misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, di misure di prevenzione e protezione, nonché di dispositivi di protezione individuali.
- A promuovere, organizzare e partecipare alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 (min. 1 all'anno, salvo esigenze particolari).
- All'elaborazione ed aggiornamento dei Documenti di valutazione dei rischi per interferenza DUVRI (attività remunerata ad hoc di seguito specificata) e quantificare i relativi costi da interferenza (costi sicurezza), in relazione a gare di appalto, contratti e convenzioni di tutte le società/ente entro 10 gg. lavorativi dalla richiesta, corredata da adeguata informazione.
- A coordinare le attività di verifica idoneità tecnico professionale, promuovendo la cooperazione ed il coordinamento di cui all'art.26 del D.Lgs. 81/08, incluse tutte le attività nell'ambito degli eventi organizzati da terzi in cui gli tutte le società/ente offrono servizi attraverso le proprie ditte (es. manifestazioni sportive, concerti, eventi di ogni genere organizzati nelle proprie sedi di cui all'Allegato 1 "Elenco sedi").
- A fornire il necessario supporto all'elaborazione delle procedure per gli appalti, con riferimento alle istruzioni di sicurezza ecc...
- Ad organizzare ed effettuare le prove di evacuazione (1 almeno all'anno sugli edifici ove necessario per normativa) redigendo il conseguente verbale (attività remunerata ad hoc).
- Ai dovuti aggiornamenti e revisioni del Piano delle Misure di Prevenzione (PMP).
- Alla proposta e all'aggiornamento del Piano di Formazione, Informazione ed Addestramento - PFIA da sottoporre all'approvazione del Committente;
- Alla verifica della segnaletica di sicurezza interna ad ogni singolo edificio e relative elaborazione/verifica quadri sinottici presenti.
- Ad effettuare la verifica delle idoneità delle attrezzature di lavoro e l'indicazione delle misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi al loro uso.
- A collaborare con i datori di lavoro per l'individuazione ed acquisto di materiali, attrezzature, macchine ai soli fini della sicurezza dei lavoratori.
- A fornire la consulenza tecnica per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e collettiva, nonché modalità di utilizzo e verifica successive revisioni necessarie
- A fornire il supporto tecnico necessario per l'individuazione delle misure generali di tutela di cui all'art.

15 del D.Lgs. 81/2008.

- A predisporre in formato informatico opportuno materiale informativo, opuscoli informativi, documentazione sulla sicurezza per i lavoratori;
- A fornire il supporto e consulenza in seguito al verificarsi di incidenti ed emergenze specifici;
- A collaborare, insieme al medico competente, con l'ufficio delle risorse umane per lo scambio di informazioni utili ai fini della valutazione dei rischi in un'ottica di genere ecc., tenuto conto anche della circolare sulla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, ai sensi della Direttiva del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 in tema di pari opportunità e benessere lavorativo.
- A fornire la necessaria consulenza in seguito a segnalazioni – richieste da parte di lavoratori - preposti – dirigenti – RLS, anche con rilascio di pareri scritti, laddove richiesti.
- A garantire la presenza presso una sede delle società/ente su Roma **per almeno due giornate a settimana.**
- A partecipare e fornire assistenza tecnica, in occasione di verifiche e visite di controllo o ispezioni da parte degli Organi di Vigilanza, curando i rapporti con i medesimi Organi di Vigilanza.
- A fornire assistenza tecnica in merito ad eventuale contenzioso in materia di sicurezza del lavoro.
- A partecipare e fornire assistenza tecnica ad eventuali sopralluoghi richiesti dai datori di lavoro, anche in conseguenza del verificarsi di emergenze relative alla sicurezza, garantendo, in tal caso, la presenza nelle sedi oggetto di ispezione o di sopralluogo entro 24 h dalla convocazione. (attività remunerata ad hoc)
- Ad inviare nuove informazioni in merito a nuove disposizioni legislative in materia di sicurezza e segnalazione delle necessità di interventi, adempimenti e quant'altro necessario ai sensi della normativa vigente.
- A produrre report trimestrali delle attività svolte nell'espletamento dell'incarico.
- Eventuali ulteriori adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Al fine di favorire l'aggiornamento della documentazione inerente agli eventuali ulteriori servizi attivati il RSPP sarà tenuto a partecipare agli incontri organizzati trimestralmente dal Fornitore a tale scopo.

Il Datore di Lavoro, al fine di mettere il RSPP in grado di disporre correttamente ed efficacemente delle conoscenze necessarie a svolgere i compiti di cui al citato art. 33 del d. lgs. 81/2008 e s.m.i., deve fornire al RSPP tutte le informazioni necessarie al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi.

In particolare, il Datore di Lavoro dovrà fornire informazioni in merito a:

- la natura dei rischi;
- l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, e quelli relativi alle malattie professionali;
- i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Il Fornitore sarà supportato nelle attività descritte nel presente capitolato da risorse già presenti nell'assetto attuale organizzativo della società Committente presso l'ufficio servizio di prevenzione e protezione in particolare:

- Una risorsa con funzione di segreteria generale ed organizzativa;
- Tre professionisti Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione per le sedi centrali Romane
- Ulteriori professionisti Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione per tutte le altre sedi territoriali.

### Termini di esecuzione e consegna di DVR e Servizio RSPP

I tempi per l'esecuzione delle attività previste dal Servizio DVR dovranno essere quelli di seguito indicati:

L'elaborazione del documento DVR per tutte le sedi delle società/ente indicati nell'Allegato 1 "Elenco sedi", inclusi i sopralluoghi/verifiche, il censimento delle fonti di rischio, la presentazione e consegna al Datore di Lavoro, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, per l'illustrazione dei contenuti non potrà avere una durata superiore a 90 giorni solari, a partire dalla data di attivazione del servizio, pena l'applicazione della penale prevista nei documenti contrattuali.

Si specifica che la data di conclusione delle attività sopra previste coinciderà con la data di consegna della documentazione prevista per il servizio in oggetto, accertata attraverso l'inoltro dello stesso firmato dal RSPP. Resta inteso che lo stesso documento dovrà essere approvato dal Committente/DL apponendo propria firma sul frontespizio del documento consegnato, eventuali modifiche richieste non saranno remunerate.

Il Fornitore si impegnerà a fornire il RSPP, secondo l'opzione richiesta, per tutta la durata del contratto.

La data per l'inizio dell'incarico coinciderà con la data di attivazione del servizio, pena l'applicazione della penale prevista nei documenti contrattuali.

#### **d) Sopralluoghi straordinari**

Tale attività consiste nell'esecuzione, a seguito di specifica richiesta scritta (anche via PEC) da parte del Committente/Dirigente o del Direttore Esecutivo del Contratto, di sopralluoghi straordinari, a seguito di eventi particolari non prevedibili e non riconducibili all'ordinaria attività oggetto del servizio.

Per il Fornitore parteciperà necessariamente il RSPP, altrimenti non si provvederà a corrispondere relativo importo previsto nell'Allegato 2 – Elenco Prezzi.

I sopralluoghi in oggetto si svolgono presso le sedi del Committente presenti su tutto il territorio nazionale

In caso di richiesta indicata come urgente, il RSPP dovrà garantire la presenza entro 24 ore dalla richiesta. In caso di sopralluogo non urgente, il RSPP dovrà garantire la presenza entro 3 giorni naturali dalla richiesta.

#### **e) Verifica, gestione ed aggiornamento dei Registri di Controllo**

Tale attività consiste nell'effettuazione vera e propria dei controlli e nella compilazione, nonché aggiornamento dei Registri di Controllo. Le verifiche a vista verranno eseguite direttamente dal Fornitore mentre quelle strumentali con il supporto del fornitore del servizio di manutenzione relativo di ogni singola sede di tutte le società/ente.

Più specificatamente, la verifica e gli accertamenti dei dispositivi di sicurezza attiva saranno effettuate quadrimestralmente e devono prevedere le seguenti indagini:

- impianto di rilevazione antincendio: prove dei rilevatori automatici, delle centrali di controllo e segnalazione, dei dispositivi di allarme, dei comandi di attivazione e degli elementi di connessione;
- impianto di evacuazione dei fumi: verifica del funzionamento e dell'efficienza dei sistemi di aspirazione e di aerazione;
- impianto di spegnimento automatico e portatile, inclusi i dispositivi portatili (estintori, ecc...): controllo degli impianti o attrezzature di qualsiasi tipo, verifica della rispondenza degli stessi al tipo di incendio ipotizzabile da spegnere, del numero degli stessi in rapporto alle dimensioni dei locali, l'idoneità del loro posizionamento, la correttezza e/o la presenza della cartellonistica di segnalazione; analisi degli impianti di spegnimento automatico, loro dimensionamento e funzionalità dei componenti;
- illuminazione di emergenza: verifica della presenza o meno dell'impianto, della sua funzionalità in rapporto ad una eventuale emergenza;
- impianti elettrici: verifica impianti di messa a terra e loro misura, interruttori differenziali, ecc...
- attrezzature di primo soccorso: verifica dell'attrezzatura di primo soccorso presente, posizionamento nelle varie sedi e presenza di relativo addetto alla gestione;

Più specificatamente, la verifica e gli accertamenti dei sistemi di sicurezza passiva, effettuati con la stessa



frequenza, devono prevedere le seguenti indagini:

- verifica dell'uso di materiali idonei, della tipologia, ubicazione, reazione e resistenza al fuoco dei materiali di rivestimento di arredo e dell'attrezzatura;
- verifica della compartimentazione dei locali in base alla normative antincendio, della loro rispondenza o meno, degli accorgimenti previsti o non per la presenza di aperture su pareti e/o solai;
- verifica dell'adozione di adeguate vie d'esodo con giusto dimensionamento e geometria delle vie d'uscita, dei sistemi di sicurezza delle vie (maniglioni, maniglia ad apertura veloce ecc...), numero e larghezza, delle caratteristiche dell'uscita di piano delle scale, delle porte, dell'analisi tecnica delle porte antincendio e, quindi, della loro rispondenza normativa, degli accorgimenti previsti per le scale a servizio dei piani interrati e dei sistemi di apertura delle porte;
- verifica dell'uso di appropriate procedure di emergenza e di adeguata cartellonistica, verifica di tutti i sistemi di identificazione e della segnaletica di emergenza.

### **DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)**

Il servizio si pone l'obiettivo di fornire a tutte le società/ente per tutte le sedi territoriali l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), obbligo del Datore di Lavoro, in caso di affidamento dei lavori, servizi e forniture ad una impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima.

Il DUVRI deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture; è unico per ciascun appalto e deve indicare le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Si tratta, pertanto, di un documento nel quale dare indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro: l'interferenza ovvero il "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

La valutazione non contempla i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Il servizio comprende l'esecuzione da parte del Fornitore delle seguenti attività: redazione e aggiornamento del Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze (DUVRI).

Di seguito sono descritte tutte le attività previste per il servizio DUVRI con indicazione delle specifiche tecniche e delle modalità con cui il Fornitore sarà tenuto a svolgerle.

#### Redazione del DUVRI

La redazione del DUVRI prevede, per lo specifico appalto per cui è attivata, lo svolgimento almeno delle seguenti attività da parte del Fornitore:

- acquisizione, anche attraverso incontri con i referenti del Committente, di informazioni relative agli aspetti organizzativi generali (dati identificativi, organizzazione del lavoro, attività svolta, etc.) e in merito all'organizzazione della prevenzione e della sicurezza del Committente;
- acquisizione, anche attraverso sopralluoghi, di informazioni e documentazioni relative: alle sedi del Committente oggetto dell'appalto (stato dei luoghi, attività svolta, planimetrie, DVR, PE, etc.), alle attività oggetto dell'appalto per cui è stato richiesto il servizio;
- esecuzione di eventuali incontri con l'impresa appaltatrice, finalizzati all'approfondimento delle informazioni acquisite;
- acquisizione degli eventuali DUVRI già redatti;
- acquisizione, anche attraverso la somministrazione di check list al Committente, di tutte le informazioni circa la natura delle attività/servizi affidate in appalto alle varie imprese, la durata dei contratti, l'entità degli stessi, i lavoratori impiegati, etc.;

- identificazione dei fattori di rischio da interferenze (tra l'impresa appaltatrice con le altre imprese, eventualmente presenti, e con i lavoratori del Committente) esistenti nei luoghi interessati e dei lavoratori esposti ai rischi rilevati;
- identificazione, se ritenuto necessario anche attraverso elaborati planimetrici delle aree di interferenza e della durata delle stesse;
- definizione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi da interferenze da adottare, per i lavoratori esposti;
- definizione dei costi da interferenza relativi all'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione adottate;
- redazione del DUVRI per lo specifico appalto comprensive di modulistica base quale modello di autocertificazione, modello di accettazione DUVRI ed elenco della documentazione da acquisire per la qualifica tecnico professionale della ditta e dei suoi lavoratori su tutte le sedi territoriali delle società/ente.
- gestione della riunione di coordinamento e cooperazione in cui verrà presentato il DUVRI redatto alle imprese appaltatrici;
- cooperazione e coordinamento, inclusa la verifica dell'idoneità tecnico professionale di cui all'art 26 del D.Lgs. 81/08, da effettuarsi per tutta la durata dell'appalto riferito al DUVRI elaborato, incluse tutte le attività nell'ambito degli eventi organizzati da terzi in cui gli tutte le società/ente offrono servizi attraverso le proprie ditte (es. manifestazioni sportive, concerti, eventi di ogni genere organizzati nelle proprie sedi di cui all'Allegato 1 "Elenco sedi").

Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

Il DUVRI redatto dovrà essere articolato almeno nelle seguenti sezioni principali:

- sezione identificativa del Committente quale azienda appaltante: sezione nella quale vengono indicati i soggetti di riferimento del Committente (es. Datore di Lavoro, Responsabile del Procedimento, RSPP, Medico Competente, ecc.) e vengono compiutamente riportate tutte le indicazioni disponibili relative all'organizzazione interna e logistica del Committente rispetto alle tematiche di prevenzione e sicurezza;
- sezione identificativa delle imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi: sezione nella quale vengono riportate tutte le informazioni disponibili relative alle imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi (es. riferimenti, numero lavoratori, nominativo Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente, ecc.) contemporaneamente presenti nei luoghi di lavoro interessati dall'appalto per cui viene redatto il DUVRI;
- sezione misure di sicurezza attuate: sezione nella quale vengono riportate informazioni relative ai rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto e alle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- sezione attività oggetto dell'appalto: sezione nella quale vengono descritte le diverse fasi di esecuzione delle attività oggetto dell'appalto;
- sezione valutativa: sezione nella quale vengono identificati i rischi interferenti, per ciascuno dei rischi interferenti individuati viene riportata la loro valutazione descrivendo la metodologia adottata ed infine vengono definite le misure di prevenzione e protezione da attuare, indicando il responsabile per la loro messa in atto e la relativa tempistica di realizzazione;
- sezione costi della sicurezza: sezione nella quale vengono quantificati i costi della sicurezza "da interferenze". La stima dei costi dovrà essere congrua, analitica per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, la stima dovrà essere effettuata con riferimento ad una analisi dei costi dettagliata e desunta da indagini di mercato;



- Allegati: il DUVRI potrà essere corredato da vari allegati in cui saranno riportate informazioni e documentazioni accessorie, comunque necessarie per una maggiore conoscenza degli appalti, dei luoghi, delle procedure adottate, dei rischi esistenti e delle misure attuate. Tra gli allegati sarà presente necessariamente il verbale di riunione di coordinamento e cooperazione.

#### Aggiornamento del DUVRI

L'aggiornamento del DUVRI, redatto o esistente, per uno specifico appalto dovrà essere eseguito dal Fornitore dopo la formalizzazione del contratto, qualora se ne presenti la necessità, su specifica segnalazione da parte del Committente e senza alcun onere aggiuntivo per la stessa.

A titolo esemplificativo e non esaustivo vengono di seguito indicate alcune cause tipiche che possono determinare l'aggiornamento del DUVRI:

- variazione del numero delle imprese appaltatrici;
- variazione dei processi lavorativi nelle aree interessate dall'appalto;
- modifiche allo stato dei luoghi nelle aree interessate dall'appalto.
- rilevamento di rischi da interferenza diversi e/o aggiuntivi con l'individuazione di nuove misure di Prevenzione e Protezione e dei relativi costi;
- valutazioni emerse in occasione delle riunioni di cooperazione e coordinamento;
- evoluzioni normative e/o di adozioni di istruzioni operative/procedure aziendali per la sicurezza.

A seguito delle possibili variazioni intercorse, il Fornitore dovrà gestire il coordinamento tra i datori di lavoro delle imprese appaltatrici e con i referenti indicati dal Committente, al fine di agevolare il flusso di informazioni necessarie per riformulare, in funzione dello stato di avanzamento delle attività, la valutazione dei rischi da interferenze e verificare le procedure di sicurezza adottate.

Informato il Datore di Lavoro o le figure da questi indicate sugli esiti delle riunioni e degli incontri svolti e sulle eventuali indicazioni di miglioramento ed adeguamento, il Fornitore provvederà ad apportare le necessarie modifiche al documento, precedentemente descritto, nelle sezioni di competenza.

#### Termini di esecuzione e consegna

La consegna del DUVRI redatto dovrà avvenire entro un massimo di 10 giorni solari dall'avvio delle attività richiesta dal Committente, pena l'applicazione della penale di cui al documento contrattuale, salvo maggior termine concordato con il Committente in relazione alla complessità del contratto.

Si specifica che la data di conclusione delle attività sopra previste coinciderà con la data di consegna della documentazione prevista per il servizio in oggetto, accertata attraverso l'inoltro dello stesso firmato dal RSPP. Resta inteso che lo stesso documento dovrà essere approvato dal Committente apponendo propria firma sul frontespizio del documento consegnato, eventuali modifiche richieste non saranno remunerate.

Il prezzo riportato nell'Allegato 2 – Elenco Prezzi è unico per ogni singolo appalto, indipendente dall'importo dell'appalto, e tiene conto di tutti gli aggiornamenti previsti sul DUVRI elaborato per tutta la durata dell'appalto per il quale sia stato elaborato.

#### **Piano delle Misure di Adeguamento (PMA)**

Il Servizio PMA ha come principale obiettivo quello di assicurare al Committente le condizioni di igiene e sicurezza della struttura, degli impianti e dei macchinari di tutti i luoghi di lavoro utilizzati come sedi di lavoro.

Strumento fondamentale per il perseguimento di tale obiettivo è il Piano delle Misure di Adeguamento (PMA) che costituisce infatti il documento in cui sono pianificati tutti gli interventi ritenuti necessari a garantire la sicurezza e che riguardano sia gli aspetti strutturali che impiantistici delle sedi di luoghi di lavoro.

Il PMA dovrà essere redatto a cura del Fornitore al fine di permettere al Committente di conseguire i seguenti obiettivi per tutte le sedi delle società/ente del territorio nazionale:

- consentire al Datore di Lavoro di disporre di un programma di realizzazione degli interventi ritenuti necessari, compresi quelli immediatamente realizzabili in particolare nei contesti in cui le risorse finanziarie non rispondono al fabbisogno complessivo;

- permettere al responsabile del luogo di lavoro, laddove non coincida con il Datore di Lavoro, di conoscere in maniera rigorosa e razionale gli adempimenti da porre in atto;
- assicurare al Datore di Lavoro la disponibilità di documentazioni tecnico-economiche sufficientemente dettagliate con cui avanzare le richieste di adempimento al Committente competente.

L'attivazione del servizio PMA comporta lo svolgimento da parte del Fornitore delle seguenti attività:

- Reperimento e catalogazione delle certificazioni
- Redazione/Revisione del PMA
- Aggiornamento del PMA

Di seguito sono descritte tutte le attività previste per il servizio PMA con indicazione delle specifiche tecniche e delle modalità con cui il Fornitore sarà tenuto a svolgerle.

#### Reperimento e catalogazione delle certificazioni

Il Fornitore sarà chiamato ad effettuare una ricognizione sullo stato certificativo/documentale relativo agli impianti, ai macchinari, alle strutture, rilevante ai fini dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che si concluderà con la produzione di una Relazione sullo stato certificativo – documentale per tutte le sedi territoriali delle società/ente.

Il sistema documentale/certificativo relativo ad un edificio, ivi inclusi le strutture, gli impianti ed i macchinari in esso contenuti, rappresenta infatti un supporto fondamentale per la costituzione ed il mantenimento di un sistema di prevenzione efficiente.

L'attività di ricognizione dovrà essere svolta dal Fornitore prendendo contatto con gli uffici competenti del Committente e incontrando se necessario le funzioni competenti, al fine di richiedere le certificazioni ritenute pertinenti al corretto esercizio dell'attività.

L'attività di acquisizione e catalogazione delle documentazioni/certificazioni dovrà prevedere lo svolgimento delle seguenti sottofasi:

- individuazione di tutte le certificazioni/documentazioni rilevanti in materia di igiene e sicurezza del lavoro pertinenti degli edifici;
- verifica della idoneità delle destinazioni d'uso, anche attraverso la verifica della regolarità della posizione catastale;
- acquisizione delle certificazioni/documentazioni esistenti dalle funzioni competenti del Committente, con conseguente catalogazione in appositi raccoglitori;
- verifica della completezza e dell'attualità delle certificazioni e/o documentazioni acquisite;
- redazione di una Relazione sullo stato certificativo/documentale per ogni singolo l'edificio delle società/ente. L'attività di reperimento e classificazione delle certificazioni è inclusa nel Canone.

Qualora dovesse verificarsi, a seguito dell'attività di ricognizione dello stato documentale/certificativo, o a seguito delle mutate condizioni strutturali e/o impiantistiche degli ambienti di lavoro, l'esigenza di implementare e/o produrre ex novo certificazioni e/o documentazioni inerenti all'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro, il Committente avrà la facoltà di contattare direttamente Fornitori Terzi o di incaricare il Fornitore.

#### Redazione (o revisione) del PMA

Nel redigere o revisionare il PMA sarà necessario considerare tutti gli interventi di adeguamento e di miglioramento rilevanti ai fini dell'igiene e della sicurezza relativi ad impianti, macchinari, strutture presenti all'interno dei luoghi di lavoro.

Le attività specifiche e i tempi per l'esecuzione delle stesse verranno riportati in documento da consegnare al Committente.

La redazione del Piano delle Misure di Adeguamento dovrà tener conto del risultato dell'attività di valutazione dei rischi e delle indicazioni contenute nella specifica sezione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dedicata alle misure di miglioramento, della scala di priorità d'intervento, stabilita in relazione sia alle criticità

rilevate in fase di valutazione dei rischi, sia alle responsabilità penali e civili emergenti per il Datore di Lavoro (ovvero dirigenti e/o funzionari preposti).

Il Piano dovrà garantire una rappresentazione omogenea degli interventi, individuati per categorie, in modo da consentire la confrontabilità e l'aggregazione dei dati per eventuali elaborazioni e azioni successive del Committente, sia di natura economico/finanziaria che organizzativa.

Di seguito sono descritti i contenuti minimi che dovranno essere riportati nel Piano:

- Misure di adeguamento non applicate in base a quanto evidenziato nel DVR per adeguamenti delle strutture, degli impianti e dei macchinari. Per le singole misure dovranno essere:
  - o identificata la non conformità riscontrata, classificandola secondo i medesimi criteri utilizzati per la redazione del DVR (categoria, natura, ecc.);
  - o evidenziata e descritta l'esatta correlazione con l'ambiente fisico e/o la fase lavorativa di riferimento;
  - o individuato un indice di priorità basato sul livello di rischio valutato per la specifica non conformità;
  - o riportate note su eventuali riferimenti documentali e/o certificativi (esistenti e/o da predisporre) pertinenti a quanto evidenziato a seguito di una ricognizione sullo stato certificativo/documentale relativo agli impianti, macchinari, strutture, rilevante ai fini dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - o Reperimento e catalogazione delle certificazioni;
  - o descritto l'intervento necessario (o la successione di interventi necessari) al ripristino delle condizioni di conformità ed, eventualmente, al miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza per i lavoratori;
  - o riportati gli esiti della valutazione sull'impatto tecnico, organizzativo e/o funzionale che l'applicazione o non applicazione dell'intervento descritto può avere sull'attività del Committente;
  - o verificata l'effettiva possibilità di attuazione dell'adeguamento individuato in relazione alla possibile sussistenza di vincoli architettonici e/o urbanistici, nel rispetto della vigente normativa in materia di barriere architettoniche;
  - o riportata l'indicazione sui tempi di attuazione raccomandati in relazione al livello di rischio della misura di adeguamento indicata;
  - o effettuata una stima di massima dell'entità economica dell'adeguamento individuato;
  - o verificata la possibilità di applicare eventuali misure alternative quali, ad esempio, misure di tipo organizzativo, anche temporanee;
  - o analizzate le politiche manutentive attuate dal Committente;
- Responsabili all'esecuzione degli interventi di adeguamento previsti (funzione aziendale e/o enti preposti);
- Stima complessiva dell'impegno economico-finanziario necessario all'esecuzione degli interventi; tale stima di massima dovrà essere effettuata e classificata per categoria di intervento;
- Tempi di esecuzione delle misure di adeguamento individuate in relazione all'indice di priorità basato sul livello di rischio (piano delle scadenze) e programmazione delle misure non indifferibili in relazione ai vincoli economici ed organizzativi esistenti;
- Figure preposte al controllo dell'applicazione delle misure di adeguamento;
- Modalità di verifica dei risultati e di attivazione delle necessarie procedure di adeguamento delle documentazioni inerenti l'igiene e la sicurezza (DVR, Piano d'Emergenza, certificazioni e/o documentazioni varie), nonché per l'attivazione delle altre misure rese necessarie dagli adeguamenti effettuati (formazione, informazione, ecc.).

### Aggiornamento del PMA

In relazione ai cambiamenti dovuti alle normali dinamiche evolutive che inevitabilmente caratterizzano ogni ambiente di lavoro, deve essere previsto un costante aggiornamento del PMA. Le attività di aggiornamento del PMA dovranno essere svolte dal Fornitore a partire dai termini di consegna indicati.

Tale attività di aggiornamento dovrà evidentemente tener conto, da una parte, della progressiva realizzazione delle misure di adeguamento previste nel piano stesso, dall'altra delle eventuali nuove esigenze che dovessero manifestarsi nel tempo.

In particolare, relativamente alle verifiche di attuazione dei piani e alle modifiche determinate dalla progressiva realizzazione di quanto previsto nel PMA stesso, l'aggiornamento del Piano sarà semestrale. In particolare, sarà a cura del Fornitore il coordinamento con le funzioni e gli uffici competenti finalizzato a verificare, con la frequenza indicata, l'effettivo adempimento delle misure programmate.

Per quanto attiene agli aggiornamenti da apportare in conseguenza del verificarsi di nuove ed impreviste esigenze di adeguamento, detti aggiornamenti saranno apportati ogniqualvolta dovessero verificarsi tali circostanze, a seguito di apposita richiesta del Committente che dovrà comunicare al Fornitore il verificarsi dell'evento che richiede l'aggiornamento del PMA.

L'attività di aggiornamento riguarda anche la gestione delle scadenze delle certificazioni catalogate. Ogni aggiornamento del PMA dovrà essere accompagnato da una sintetica relazione che illustri, motivandole, le modifiche apportate.

### Termini di esecuzione e consegna

L'elaborazione del Piano delle Misure di Adeguamento per tutte le sedi delle società/ente di cui all'Allegato 1 "Elenco sedi" con incluse tutte le attività previste tra cui l'effettuazione di eventuali sopralluoghi e incontri con il Committente e la presentazione del Piano al Datore di Lavoro, al RSPP, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, per l'illustrazione dei contenuti non potrà avere una durata superiore a 120 giorni solari, a partire dalla data di attivazione del servizio, pena l'applicazione della penale di cui al documento contrattuale.

Le attività di aggiornamento del PMA dovranno essere svolte dal Fornitore a partire dai termini di consegna del PMA.

Si specifica che la data di conclusione delle attività sopra previste coinciderà con la data di consegna della documentazione prevista per il servizio in oggetto, accertata attraverso la firma apposta per ricevuta dal Committente sul frontespizio del documento consegnato.

### **Piano di Emergenza**

Il servizio Piano d'Emergenza ha come principale obiettivo quello di assicurare al Committente gli strumenti idonei a programmare gli interventi ed adottare le misure necessarie per la completa eliminazione o la riduzione dei rischi per i lavoratori di carattere organizzativo e procedurale.

A tal fine il servizio si sostanzia nelle seguenti attività:

- redazione (o revisione) del Piano d'Emergenza (PdE) con l'obiettivo di definire le procedure e le norme comportamentali da seguire in caso di eventi calamitosi;
- svolgimento delle Prove di Evacuazione per assicurare la diffusione del corretto comportamento da seguire in casi di emergenza tra tutti i soggetti coinvolti nelle attività lavorative relative all'edificio.

### Redazione e aggiornamento del Piano d'Emergenza (PdE)

Il Fornitore sarà chiamato a redigere il Piano d'Emergenza (PdE), con indicazione:

- delle procedure da seguire in caso di eventi calamitosi;
- del personale designato a svolgere un ruolo attivo in caso d'emergenza e dei compiti di ciascuno.

Dovranno essere definite le procedure e le norme comportamentali in relazione all'accadimento degli eventi calamitosi da ritenersi più probabili e, comunque, almeno relativamente ai casi di:

- incendio/esplosioni
- crolli

- trombe d'aria ed un'ulteriori eventi atmosferici
- terremoto
- infortunio
- attacco terroristico (es. allarme bomba ecc...)

Per i luoghi di lavoro di competenza di tutte le società/ente (tutte le sedi di cui all'Allegato 1 "Elenco sedi" indipendentemente dal numero dei lavoratori) è necessario redigere e mantenere costantemente aggiornato un Piano per la Gestione delle Emergenze che viene elaborato tenendo in considerazione:

- le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo;
- il sistema di rivelazione ed allarme incendio;
- il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
- le specifiche misure per assistere le persone disabili;
- i lavoratori esposti a rischi particolari;
- il numero degli addetti all'attuazione e controllo del piano nonché all'assistenza per l'evacuazione;
- il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.

Il Piano per la Gestione delle Emergenze è basato su chiare informazioni scritte e comprende secondo quanto previsto dalla normativa vigente (punto 8, Allegato VIII al DM 10/03/1998 e s.m.i.):

- i doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza (Preposti, Coordinatori per l'Emergenza, etc.);
- i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
- i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
- le specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari;
- le specifiche misure per le aree ad alto rischio di incendio, ove presenti;
- le procedure per la chiamata del 112 per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l'intervento;
- le modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di primo soccorso.
- le planimetrie dei luoghi di lavoro contenente:
  - le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alla compartimentazione antincendio;
  - il tipo, il numero e l'ubicazione delle attrezzature e degli impianti di estinzione;
  - l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
  - l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altro fluidi combustibili, ove presenti.

I Piani per la Gestione delle Emergenze sono conservati presso ciascuna sede e sono periodicamente riesaminati dal Servizio di Prevenzione e Protezione in particolare:

- qualora si verificano situazioni di emergenza;
- successivamente alla conclusione delle prove di evacuazione;

- a seguito dei progressi tecnologici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di emergenze

La struttura e l'articolazione del Piano di emergenza dovrà essere in linea con quanto di seguito precisato:

Sezione 1: descrizione del contesto di riferimento con indicazione di:

- caratteristiche fisiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo;
- sistema di rivelazione e di allarme incendio;
- numero delle persone presenti e relativa distribuzione;
- presenza di lavoratori esposti a rischi particolari;
- le specifiche misure per assistere le persone disabili;
- identificazione e distribuzione degli addetti all'attuazione ed al controllo del PdE nonché all'assistenza per l'evacuazione (addetti alla lotta antincendio e gestione delle emergenze, addetti al primo soccorso);
- livello di formazione e informazione fornito ai lavoratori;

Sezione 2: misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di ridurre la possibilità di insorgere di un incendio e di limitare le eventuali conseguenze;

Sezione 3: istruzioni e disposizioni per l'attuazione delle procedure di intervento degli addetti alla gestione delle emergenze e per il comportamento dei lavoratori, nonché di altre persone presenti, in caso di emergenza;

Sezione 4 (Allegati): al PdE dovranno essere allegati le planimetrie antincendio, opportunamente redatte sulla base di adeguati elaborati grafici messi a disposizione dal Committente.

Il Fornitore dovrà provvedere all'aggiornamento semestrale del Piano d'Emergenza salvo periodicità diverse di aggiornamento rese necessarie in tutti i casi in cui il Piano, o anche solo una parte dello stesso, perda di efficacia in quanto non più congruente con l'effettiva situazione strutturale, impiantistica ed organizzativa della sede a cui si riferisce.

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, il Piano di Emergenza dovrà essere verificato e aggiornato in particolare nei seguenti casi:

- modifica significativa al sistema delle vie d'esodo;
- modifica rilevante ai dispositivi di segnalazione e/o di allarme;
- modifica rilevante ai dispositivi di sicurezza attiva o passiva;
- variazioni significative nell'organizzazione del lavoro nella sede;
- variazioni significative nella composizione e/o distribuzione del personale chiamato a gestire le emergenze.

### **Prove di evacuazione**

Le prove di evacuazione consistono nell'effettuazione delle esercitazioni antincendio con relative prove di evacuazione, svolte secondo le scadenze di legge ove previste (non è necessario svolgere la prova di evacuazione dove non richiesta per legge, salvo richiesta specifica del Committente), con successiva registrazione dell'esito delle stesse nel registro dei controlli o in apposito registro tenuto dal Committente.

Il Fornitore avrà cura di organizzare le prove di evacuazione per tutte le sedi territoriali delle società/ente di cui all'Allegato 1 "Elenco sedi", ove previste da normativa vigente, secondo quanto pianificato in collaborazione con i competenti uffici del Committente e comunque secondo le seguenti fasi:

- incontro con addetti alle squadre antincendio finalizzato all'illustrazione delle modalità di svolgimento della prova;
- esecuzione della prova.

Per i palazzi di proprietà o in locazione da parte delle società/ente di cui neall'Allegato 1 "Elenco sedi",



assegnati in parte alle federazioni sportive nazionali o ad altri enti/società di associazione sportiva, il fornitore oltre ad elaborare il Piano di Emergenza compreso nel canone mensile, per la prova di evacuazione, se richiesta dal Committente, dovrà garantire la partecipazione con invio relativa email di avvertimento alle varie federazioni ed associazioni presenti, effettuando poi il coordinamento durante la prova stessa. Tale attività è remunerata attraverso il pagamento della Prova di esodo stessa riportato nell'Allegato 2 – Elenco Prezzi.

#### Termini di esecuzione e consegna

Si fa presente che l'elaborazione del Piano di Emergenza con incluse tutte le attività necessarie tra cui l'effettuazione di eventuali sopralluoghi/incontri con il Committente e la presentazione del Piano al Datore di Lavoro, al RSPP, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, per l'illustrazione dei contenuti non potrà avere una durata superiore a 60 giorni solari, a partire dalla data di attivazione del servizio.

Si specifica che la data di conclusione delle attività sopra previste coinciderà con la data di consegna della documentazione prevista per il servizio in oggetto, accertata attraverso la firma apposta per ricevuta dal Committente sul frontespizio del documento consegnato.

L'elaborazione e/o aggiornamento, e/o controllo del Piano di Emergenza per tutte le sedi delle società/ente di cui all'Allegato 1 "Elenco sedi" è inclusa nel canone mensile, mentre la prova di evacuazione è remunerata a misura effettuando la stessa ove previsto da normativa vigente o qualora richiesto dal Committente.

#### **Piano di Formazione, Informazione ed Addestramento (PFIA)**

Il Servizio PFIA ha come principale obiettivo quello di assicurare al Committente la disponibilità di uno strumento, il Piano di Formazione, Informazione e Addestramento (PFIA) che permetta di:

- identificare e gestire le reali esigenze formative ed informative del personale relativamente ai rischi individuali e collettivi;
- programmare le attività di formazione, informazione e addestramento finalizzate a mantenere costantemente nel tempo il rispetto delle procedure di sicurezza.

L'obiettivo del PFIA è principalmente quello di fornire ai Datori di lavoro delle società/ente un valido supporto per la progettazione, pianificazione ed esecuzione delle attività di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, in ottemperanza agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (art. 15 comma 1, lettere n) – o) – p) e artt. 36, 37). Ciò consente di porre in atto, come recitano le stesse definizioni della norma:

- il processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale, conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi (Formazione);
- il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili all'identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro (Informazione);
- il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi (anche di protezione individuale) e le procedure di lavoro (Addestramento).

Il Fornitore s'impegna inoltre a realizzare un Progetto di Prevenzione integrativo da inserire nel PFIA, che ha come principale obiettivo quello di identificare e gestire le reali esigenze di tutela della salute dei lavoratori, aggiuntive rispetto alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008 e ss.m.i. e/o già previste nel presente Capitolato Tecnico. Potranno essere elaborate: campagne di comunicazione interne e linee guida o opuscoli informativi attinenti alle attività di prevenzione. Le attività informative dovranno essere differenziate per le variabili ritenute rilevanti (sesso, tipologia di lavoro...). Lo strumento per l'attuazione del progetto potrà essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'elaborazione di documentazione informativa sui corretti stili di vita, una corretta alimentazione, il movimento fisico, resa disponibile anche tramite web.

L'attivazione del servizio PFIA comporta lo svolgimento da parte del Fornitore delle seguenti attività:

- Redazione/Revisione del PFIA
- Aggiornamento del PFIA

- Produzione di materiale informativo

Di seguito sono descritte tutte le attività previste per il servizio PFIA con indicazione delle specifiche tecniche e delle modalità con cui il fornitore sarà tenuto a svolgerle. I protocolli formativi e le azioni informative dovranno essere in ogni caso adeguati alle reali esigenze delle società/ente, intendendosi per adeguatezza la congruenza con la natura e l'entità dei rischi rilevati all'interno dei luoghi di lavoro e del numero e delle mansioni dei lavoratori interessati. Per tale ragione le indicazioni riportate nei paragrafi seguenti devono intendersi esemplificative e non esaustive

### **Redazione del Piano di Formazione, Informazione ed Addestramento**

#### *Sezione I: Piano di Formazione*

L'attività che il Fornitore è chiamato a svolgere dovrà essere articolata nelle fasi descritte di seguito e per ognuna delle quali sono indicati i contenuti minimi che dovranno essere riportati nel Piano di Formazione.

#### Acquisizione delle informazioni

Il Fornitore dovrà individuare le esigenze formative in relazione al numero ed alla tipologia di utenti di tutte le società/ente.

A tal fine dovrà acquisire:

- elenco dei lavoratori di tutte le società/ente con indicazione della relativa mansione (Il Fornitore avrà cura di verificare la corrispondenza fra la mansione di riferimento e la natura delle attività realmente svolte);
- elenco dei lavoratori di tutte le società/ente che svolgono attività relative alle funzioni previste dalla struttura organizzativa del servizio di prevenzione. L'effettiva esigenza formativa di tutte le società/ente dovrà essere determinata sulla base di un audit interno basato sui risultati della valutazione dei rischi, dell'analisi dei mansionari aggiornati forniti dal Committente nonché da incontri programmati con le diverse funzioni aziendali responsabili.

#### Definizione obiettivi formativi

In funzione delle esigenze formative riscontrate, il Fornitore sarà chiamato a definire i protocolli formativi che permettano il conseguimento degli obiettivi di formazione di tutte le società/ente. In particolare dovranno essere previsti obiettivi formativi secondo quanto previsto dalla normativa, caratterizzati da protocolli definiti in base al target specifico:

- protocollo formativo per i lavoratori (Formazione generale e specifica);
- protocollo formativo per preposti e dirigenti;
- protocollo formativo per responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP);
- protocollo formativo per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- protocollo formativo per addetti alla prevenzione incendi e gestione delle emergenze;
- protocollo formativo per addetti al primo soccorso;
- protocollo formativo per addetti a mansioni specifiche (laboratorio, DPI terza categoria, ecc...)

Nel Piano di Formazione dovranno essere inoltre indicate:

- tipologia dei corsi di formazione da svolgere per ciascuna mansione omogenea individuata;
- durata di ciascun corso;
- indicazione dei partecipanti a ciascun corso (minimo 20 partecipanti a corso di formazione, salvo richieste diverse da parte di tutte le società/ente);
- modalità di svolgimento dei corsi

#### Dimensionamento delle azioni formative



Il Fornitore dovrà dare indicazione del numero complessivo, delle tipologie di corsi da effettuare, e le città (almeno in ogni capoluogo di regione) ove questi si terranno indicando:

- Per i corsi in aula: numero e costituzione delle classi, con indicazione che le singole classi non possono superare i limiti di discenti indicati dalla norma o concordati con il Committente. Si precisa che in ogni caso il numero di discenti non deve superare le 30 unità e comunque per ogni singolo corso deve essere garantita la presenza di almeno 20 discenti, salvo richieste diverse da parte del Committente;
- Per i corsi in modalità e-learning: numero dei discenti (minimo 20 unità a corso) con programma delle giornate formative.

#### Definizione dei programmi formativi

Il Fornitore, adeguatamente supportato dagli uffici competenti del Committente, provvederà a elaborare una specifica programmazione per lo svolgimento dei corsi, predisponendo i necessari calendari da allegare alle lettere di convocazione.

Il programma di incontri per la formazione del personale dovrà tenere in considerazione l'effettiva disponibilità oraria dei lavoratori, evitando quindi di creare gravose interruzioni nella normale attività lavorativa.

Per i corsi in aula il Fornitore provvederà a elaborare i verbali d'aula per la certificazione del corso. Inoltre provvederà a produrre il materiale didattico di supporto e della documentazione divulgativa da preparare e da consegnare ai partecipanti nonché il programma delle sessioni pratiche (es. prove di spegnimento fuoco, pratiche di addestramento, ecc.).

#### Monitoraggio della formazione

Per il monitoraggio del Piano di Formazione il Fornitore dovrà definire e indicare nel Piano stesso:

- la metodologia utilizzata per valutare la qualità delle prestazioni erogate in termini di grado di soddisfazione degli utenti (efficienza dell'azione formativa);
- la metodologia e gli strumenti utili per valutare l'apprendimento dei contenuti da parte degli utenti (efficacia dell'azione formativa).

#### *Sezione 2: Piano di Informazione*

Parallelamente all'attività di formazione deve essere sistematicamente attuata un'informazione puntuale e dettagliata per consentire ai lavoratori di poter operare negli ambienti di lavoro con una conoscenza dei rischi specifici a cui sono (o possono essere) esposti, finalizzata a ridurre la possibilità di eventuali infortuni e/o malattie professionali.

Vengono di seguito dettagliate le azioni necessarie per la sezione relativa al Piano di Informazione, nonché i contenuti minimi che in esso dovranno essere riportati:

- Individuazione dei contenuti del materiale informativo, a seguito della definizione dei protocolli formativi, tale da essere facilmente comprensibile per i lavoratori e consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa deve avvenire previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo. L'informazione dovrà, in particolare, riguardare:
  - o i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività del Committente in generale;
  - o le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
  - o i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
  - o i nominativi del Datore di Lavoro, del Responsabile e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
- Occorrerà, altresì, garantire che ciascun Lavoratore riceva una adeguata informazione:
  - o sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

- sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
- individuazione e indicazione dei destinatari della comunicazione;
- individuazione ed indicazione dei supporti per il materiale informativo;
- definizione e indicazione delle quantità di riferimento da predisporre;
- modalità di diffusione del materiale predisposto.

### *Sezione III: Piano di Addestramento*

Sarà definito attraverso

- l'individuazione, a seguito della definizione dei protocolli formativi, delle necessità di addestramento specifico per i lavoratori e indicazione dei relativi contenuti. Ove l'addestramento riguardi lavoratori immigrati, esso avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso di addestramento. L'addestramento riguarderà, a solo titolo esemplificativo, sessioni formative pratiche nell'ambito:
  - dell'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale;
  - delle procedure di lavoro;
  - della corretta movimentazione manuale dei carichi.

Il Fornitore dovrà garantire che l'addestramento, effettuato sul luogo di lavoro, sarà svolta da persona esperta;

- definizione ed indicazione del numero e della costituzione dei gruppi, con l'indicazione dell'eventuale esigenza di attività di addestramento peculiari (per la specificità o pericolosità della lavorazione, per le caratteristiche linguistiche, etc.);
- definizione e illustrazione del programma delle giornate di addestramento, coordinate con le corrispondenti giornate formative. In particolare il Fornitore, adeguatamente supportato dagli uffici competenti del Committente, dovrà provvedere ad elaborare una specifica programmazione per lo svolgimento delle attività, predisponendo i necessari calendari da allegare alle lettere di convocazione, nonché i verbali per la certificazione dell'esecuzione dell'attività di addestramento. Il programma di incontri per l'addestramento del personale dovrà tenere in considerazione l'effettiva disponibilità oraria dei lavoratori, evitando quindi di creare gravose interruzioni nella normale attività lavorativa;
- individuazione e indicazione dei destinatari dell'addestramento;
- individuazione e indicazione del luogo dell'addestramento.

### Aggiornamento del Piano di Formazione Informazione e Addestramento

Le attività di aggiornamento dovranno essere svolte dal Fornitore a partire dalla consegna del PFIA. Le attività di aggiornamento del PFIA a carico del Fornitore consisteranno nell'effettuare, con cadenza trimestrale (a meno di specifiche esigenze intercorse), la verifica dell'attualità del PFIA attraverso le seguenti azioni:

- verifica della costituzione di nuovi rapporti di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- verifica dell'esistenza di azioni di trasferimento o cambiamento di mansioni;
- verifica della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi;
- verifica della necessità di aggiornamento di specifici corsi, secondo le periodicità stabilite dalle vigenti disposizioni in materia;

- verifica dell'evoluzione dei rischi esistenti e valutati o dell'insorgenza di nuovi rischi;
- aggiornamento dei protocolli formativi, informativi e di addestramento;
- pianificazione di nuovi corsi;
- aggiornamento del Piano di Formazione, Informazione e Addestramento.

Infatti, l'aggiornamento del PFIA è finalizzato a garantire al singolo lavoratore una formazione/informazione adeguata, con particolare riferimento al posto di lavoro e alle mansioni svolte. L'attività di aggiornamento, pertanto, anche in deroga alla periodicità sopra indicata, deve essere svolta in relazione ai seguenti eventi:

- costituzione di un rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- trasferimento o cambiamento di mansioni;
- introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

In particolare, con riferimento alla costituzione di nuovi rapporti di lavoro effettuati o programmati e ai cambiamenti/trasferimenti di mansione, il Fornitore riceverà le relative comunicazioni dall'ufficio competente indicato dal Committente. In seguito agli eventi di cui sopra, il Fornitore dovrà provvedere a:

- aggiornare i protocolli formativi;
- pianificare ulteriori corsi al fine di soddisfare le nuove esigenze formative;
- definire e gestire i relativi calendari e lettere di convocazione, previa autorizzazione del Committente.

Con cadenza trimestrale il Fornitore dovrà redigere una relazione che riporti sinteticamente le variazioni apportate al Piano di Formazione, Informazione e Addestramento.

#### Produzione di materiale informativo

Al fine di assicurare la corretta e adeguata divulgazione delle informazioni tra tutti i soggetti interessati, il Fornitore svolgerà l'attività di realizzazione e distribuzione di materiale informativo (es. Opuscoli informativi) finalizzati a diffondere la conoscenza:

- dei rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
- delle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
- dei rischi specifici cui è esposto il lavoratore in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- dei pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- delle procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori;
- dell'organigramma aziendale della sicurezza.

Il materiale informativo dovrà essere realizzato e distribuito secondo le quantità e i tempi definite nel Piano di Formazione e Informazione. La fornitura del materiale suddetto si riterrà remunerata nel Canone per il Servizio PFIA. Sarà cura del Fornitore definire in fase di offerta i contenuti e la tipologia del materiale informativo che intende fornire.

#### Termini di esecuzione e consegna

I tempi per l'esecuzione delle attività previste dal Servizio PFIA dovranno essere riportati nel Programma Operativo delle Attività. Tutte le attività previste nel servizio tra cui l'effettuazione di eventuali sopralluoghi e

incontri con tutte le società/ente e la presentazione dei Piani di Formazione e Informazione ed Addestramento al Datore di Lavoro, al RSPP, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, per l'illustrazione dei contenuti non potrà avere una durata superiore a 30 giorni solari, a partire dalla data di attivazione del servizio pena l'applicazione della penale di cui al documento contrattuale.

Le attività di aggiornamento del Piano (di Formazione, Informazione e Addestramento) dovranno essere svolte dal Fornitore a partire dai termini di consegna dei Piani stessi.

Si specifica che la data di conclusione delle attività sopra previste coinciderà con la data di consegna della documentazione prevista per il servizio in oggetto, accertata attraverso la firma apposta per ricevuta dal Committente sul frontespizio del documento consegnato.

Le attività di cui sopra sono tutte ricomprese nel canone mensile di cui all'Allegato 2 – Elenco Prezzi mentre i corsi di formazione e/o addestramento di seguito riportati sono remunerati a misura attraverso le ore di docenza considerando la presenza in classe di minimo 20 discenti sia in modalità in aula che e-learning o Webinar, salvo diversa richiesta specifica da parte del datore di lavoro/Committente per numeri inferiori il cui prezzo sarà concordato tra le parti.

### **Corsi di Formazione**

Il servizio prevede l'erogazione, su richiesta del Committente in collaborazione con RSPP, di specifici corsi di formazione e/o addestramento, secondo le modalità e i protocolli stabiliti nel PFIA, svolti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., nonché dell' Accordo 26 Gennaio 2006 e degli Accordi 21 Dicembre 2011 quali "Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" e "Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" di seguito denominati "Accordo Stato Regioni", approvati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.8 dell'11 Gennaio 2012, ed eventuali successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti.

Il Fornitore dovrà redigere, in caso di corso in aula (minimo discenti pari a 20 unità), un apposito verbale per ciascun incontro di formazione, in cui oltre alla sede e alla data dell'incontro, saranno specificati i contenuti del corso e saranno riportati i nominativi dei partecipanti.

Al termine del ciclo relativo a ciascun corso, a prescindere dalla modalità di erogazione dello stesso dovranno essere effettuate le verifiche previste dalla vigente normativa volte a valutare e documentare il grado di apprendimento da parte degli utenti. Inoltre, a prescindere dalla modalità di erogazione scelta dal Committente, il Fornitore dovrà distribuire agli utenti un questionario finalizzato alla valutazione del grado di soddisfazione degli stessi.

I corsi dovranno essere effettuati nel rispetto dei programmi definiti nel PFIA e approvati dal Committente.

Il Fornitore dovrà garantire l'esecuzione dei corsi richiesti da parte della Committenza, almeno su ogni capoluogo regionale se effettuato in aula. Il luogo del corso è concordato con la Committenza.

A seguito dell'avvenuta formazione **il Fornitore deve rilasciare l'attestato di avvenuta formazione contenente gli elementi minimi comuni** come dettagliato nell'Allegato A, punto 7 dell'Accordo Stato Regioni, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.8 dell'11 Gennaio 2012 e s.m.i..

L'attivazione del servizio comporta lo svolgimento da parte del Fornitore delle seguenti attività:

- Corsi di Formazione
- Sessioni di addestramento

### Tipologie di Corsi e Sessioni di Addestramento

I corsi di formazione e le sessioni di addestramento si differenziano principalmente per la specificità e complessità dei temi, per la professionalità dei docenti e per la eventuale necessità di strumentazione di supporto.

Nella seguente tabella sono elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo i più comuni corsi di formazione e sessioni di addestramento, definiti ai sensi dell'accordo Stato Regioni:

#### CORSO DI FORMAZIONE/SESSIONE DI ADDESTRAMENTO

Corso Antincendio - Sito a basso rischio (D.M. 10/03/1998 e s.m.i)

Corso Antincendio - Sito a medio rischio (D.M. 10/03/1998 e s.m.i)

Corso Antincendio - Sito ad alto rischio (D.M. 10/03/1998 e s.m.i)

Corso di aggiornamento Antincendio (lettera circolare VV.F. del 23/02/2011 n° 12653 e s.m.i. )

Corso per addetti antincendio squadre di emergenza

Corso di Aggiornamento per addetti antincendio squadre di emergenza

Corso sul sistema di gestione della sicurezza antincendio

Corso per lavoratori – formazione generale e specifica – settori classi di rischio basso medio e alto

Aggiornamento formazione specifica per lavoratori settori classi di rischio basso, medio e alto

Corso per preposti settori classi di rischio basso, medio e alto

Aggiornamento per preposti settori classi di rischio basso, medio e alto

Corso per dirigenti

Aggiornamento per dirigenti

Corso per RSPP e ASPP – Modulo A

Corso per RSPP e ASPP - Modulo B vari Macrosettori

Corso per RSPP – Modulo C

Corso aggiornamento RSPP Modulo B vari Macrosettori

Corso aggiornamento ASPP Modulo B vari Macrosettori

Corso Primo soccorso gruppo B e C (ex D.M. 15/07/2003 n. 388 e s.m.i.)

Corso Primo soccorso gruppo A (ex D.M. 15/07/2003 n. 388 e s.,m.i.)

Corso aggiornamento primo soccorso

Corso per lavori in quota e DPI di III categoria

Aggiornamento Corso per lavori in quota e DPI di III categoria

Addestramento su corretta movimentazione dei carichi

Addestramento su uso di attrezzature di lavoro

Addestramento su uso di dispositivi di protezione individuale

Addestramento su rischio meccanico

Addestramento su rischi fisici

Addestramento su rischi chimici

Addestramento su rischio cancerogeno

Addestramento su rischi biologici

Addestramento sulla segnaletica di sicurezza

Addestramento su rischio ambienti confinati

Corso BLSD - A per utilizzo del defibrillatore (personale laico non impegnato nelle emergenze sanitarie)

Corso per RLS

Corso aggiornamento annuale per RLS

Corso a personale sanitario

Corso utilizzo attrezzature sanitarie

Corso per auditor interni

### **I corsi di cui necessita il Committente sono quelli indicati nell'Allegato 2 – Elenco Prezzi.**

Qualora dovesse verificarsi l'esigenza di sottoporre i lavoratori a Corsi di Formazione o Sessioni di Addestramento non ricompresi tra quelli proposti nel presente paragrafo o nell'Allegato 2 – Elenco Prezzi, a detti Corsi o Sessioni, ai fini della remunerazione dovrà essere presentato un preventivo di spesa da parte del Fornitore che il Committente dovrà approvare.

Resta inteso che per esigenza di sottoporre i lavoratori a percorsi di formazione non ricompresi tra quelli proposti nel presente paragrafo, per detti percorsi il Committente avrà la facoltà di contattare direttamente Fornitori Terzi o di incaricare il Fornitore.

Fermo restando quanto sopra, i corsi previsti sono quelli riportati negli ordinativi trimestrali

#### Corsi di Formazione in aula

I corsi di formazione in aula potranno essere svolti presso le sedi del Committente o, qualora il Committente non disponesse di locali idonei, presso locali messi a disposizione dal Fornitore, senza oneri aggiuntivi per il Committente.

Si specifica che il Fornitore dovrà garantire l'esecuzione dei corsi richiesti da parte della Committenza, almeno su ogni capoluogo regionale se effettuato in aula. Il luogo del corso è concordato con la Committenza.

Il prezzo dei corsi di formazione in aula, riportato nell'Allegato 2 – Elenco Prezzi, in funzione della tipologia di corso, fa riferimento alle ore di docenza pertanto non è correlato al numero di discenti in aula. Tale prezzo è comunque stabilito considerando la partecipazione di minimo 20 discenti in aula, salvo diversa richiesta specifica da parte del datore di lavoro/Committente per numeri inferiori il cui prezzo sarà concordato tra le parti.

#### Corsi di Formazione in modalità e-learning (Formazione A Distanza – FAD) o Webinar

I corsi di formazione in modalità e-learning o webinar dovranno essere erogati nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'allegato I contenuto del citato "Accordo Stato Regioni" e s.m.i..

Il prezzo dei corsi di formazione in modalità FAD o Webinar riportato nell'Allegato 2 – Elenco Prezzi fa riferimento alle ore di docenza indipendentemente dalla tipologia di corso e non è correlato al numero di partecipanti. Tale prezzo è comunque stabilito considerando la partecipazione di minimo 20 discenti, salvo diversa richiesta specifica da parte del datore di lavoro/Committente per numeri inferiori il cui prezzo sarà concordato tra le parti.

#### Sessioni di addestramento

Le sessioni di addestramento erogati dal Fornitore dovranno essere svolti a norma di legge, da docenti qualificati, con adeguate capacità in materia comprovate da curriculum professionale, presso le sedi del Committente, presso il luogo di lavoro.

I gruppi di addestramento non potranno essere composti da un numero di alunni superiore a 10 (a meno di ulteriori specifiche indicazioni anche normative). Ove l'addestramento riguardi lavoratori immigrati, esso avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso di addestramento.

Il Fornitore dovrà redigere, al termine di ciascun percorso di addestramento, un apposito verbale in cui, oltre alla sede e alla data, saranno specificati i contenuti del corso e saranno riportati i nominativi dei partecipanti.

Qualora dovesse verificarsi, a seguito delle mutate condizioni strutturali e/o impiantistiche e/o organizzative degli ambienti di lavoro, l'esigenza di sottoporre i lavoratori a percorsi di addestramento non ricompresi tra

quelli proposti nel presente paragrafo, per detti percorsi il Committente avrà la facoltà di contattare direttamente Fornitori Terzi o di incaricare il Fornitore.

A fine addestramento il Fornitore dovrà rilasciare opportuno attestato di formazione/addestramento.

### **Piano di Sorveglianza Sanitaria (PSS)**

Per Servizio Piano di Sorveglianza Sanitaria - PSS (D.Lgs. 81/2008 - art. 25 e s.m.i.) si intende l'insieme delle attività relative alla redazione del Piano di Sorveglianza Sanitaria e alla successiva attuazione dello stesso per le varie figure professionali, nel rispetto delle esigenze specifiche del Committente di tutte le società/ente.

Il Piano di Sorveglianza Sanitaria di tutte le società/ente definisce le linee di applicazione, le modalità operative ed i contenuti della sorveglianza sanitaria, la cui esecuzione è prevista dal DLgs 81/2008 e s.m.i..

Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nel definire il contenuto della sorveglianza sanitaria (art. 41, comma 1) precisa chiaramente che "la sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente", escludendo la possibilità di sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori che non sono esposti a rischio specifico e quelli che rientrano nelle indicazioni dell'art. 41 comma 3 del citato decreto.

La sorveglianza sanitaria, inoltre, deve essere effettuata dal Medico Competente e pertanto le attività relative al piano di sorveglianza sanitaria, ad eccezione delle attività di supporto e di segreteria, verranno eseguite direttamente dal Medico Competente (MC).

Il Servizio PSS prevede le seguenti attività:

- A. la Gestione del PSS che comprende la nomina del Medico Competente Coordinatore nonché di un Medico Competente Territoriale per ciascuna delle 20 Regioni italiane, la Redazione (o revisione) del PSS, l'aggiornamento del PSS;
- B. lo svolgimento di Visite mediche di cui all'art. 41 comma 2 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e di cui agli art. 84 e 85 del D.Lgs. 230/1995;
- C. lo svolgimento di visite specialistiche, esami specialistici ed esami di laboratorio;
- D. la Funzione di coordinamento da parte del Medico Coordinatore dei Medici Competenti nei casi previsti dall'art. 39 comma 6 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.;

Di seguito sono descritte tutte le attività previste del Servizio PSS con indicazione delle specifiche tecniche e delle modalità con cui il Fornitore sarà tenuto a svolgerle.

#### Gestione del Piano di Sorveglianza Sanitaria

L'attività di Gestione del Piano di Sorveglianza Sanitaria include:

- la nomina del Medico Competente (Coordinatore e Territoriali);
- la redazione (o revisione) del PSS;
- l'aggiornamento, per tutta la durata contrattuale del PSS.

#### **Nomina del Medico Competente**

In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in merito alla Sorveglianza Sanitaria si specifica che la nomina effettiva del Medico Competente (previsti il Coordinatore e Territoriali), nell'ambito del servizio in oggetto, resta di esclusiva competenza del Committente nella figura del Datore di Lavoro e dei soggetti delegati per quanto di loro legittima competenza.

**Il Medico Competente Coordinatore** con funzioni di coordinamento oltre a quanto specificato dagli artt 25, 39 e 41 del D. Lgs 81/08 e ss.mm.ii. provvede a svolgere le attività di seguito specificate:

- stabilisce, in accordo con i MC (Centrali e Territoriali), i protocolli di Sorveglianza Sanitaria (SS) in funzione dei rischi specifici, tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati
- verifica i protocolli di SS in caso di variazioni dei fattori specifici di rischio e/o della normativa specifica
- coordina le attività di tutti i MC (Centrali e Territoriali)

**I Medici Competenti Centrale e Territoriali** provvedono a svolgere le seguenti attività:



- programmano ed effettuano la SS di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. in accordo con il Datore di Lavoro per i tutti lavoratori delle Sedi Centrali e Territoriali;
- istituiscono, aggiornano e custodiscono, sotto la propria responsabilità, la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a SS
- emettono per iscritto il giudizio di idoneità alla mansione specifica
- consegnano al Datore di Lavoro e quindi al Lavoratore, in caso di cessazione del rapporto di lavoro di quest'ultimo, la documentazione sanitaria in loro possesso
- autorizzano la visita medica richiesta dal lavoratore qualora ritengano che i rischi professionali o le condizioni di salute del Lavoratore siano suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa

Il Fornitore dovrà pertanto provvedere alla preselezione delle figure idonee a ricoprire tali ruoli, i cui profili rispondano ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente, da presentare al Committente. Per il solo ruolo del Medico Competente Coordinatore il Fornitore dovrà fornire una rosa di tre nominativi da proporre al Committente, tra cui il Datore di Lavoro e/o i soggetti delegati, che per quanto di loro legittima competenza, potrà scegliere e designare il Medico Competente Coordinatore, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Qualora il Datore di Lavoro e/o i soggetti delegati, a seguito dell'analisi dei profili professionali dei candidati proposti dal Fornitore e di un eventuale colloquio, non rilevi le condizioni per procedere alla designazione, sarà onere del Fornitore provvedere ad una ulteriore preselezione.

Si specifica che le indicazioni nominative del Fornitore, come tali, non valgono ad interferire, quand'anche il Committente intenda giovarsene, con l'assunzione della paternità della nomina finale e delle connesse responsabilità, che spettano esclusivamente al Datore di lavoro e/o ai soggetti delegati, per quanto di loro legittima competenza.

### **Il professionista nominato dovrà aver svolto l'incarico di Medico Competente per almeno cinque anni.**

La verifica del possesso dei requisiti dei Medici competenti di cui all'art. 38 D.Lgs.81.08 e ss.mm.ii. è effettuato dal Committente sia attraverso la verifica e consultazione dell'elenco dei Medici Competenti istituito presso il Ministero del Lavoro della Salute e Politiche Sociali sia tramite il fornitore incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria.

Di seguito sono in particolare descritte le attività relativa alla Redazione e all'Aggiornamento del PSS.

### **Redazione del PSS**

Il Piano di Sorveglianza Sanitaria definisce le linee di applicazione, le modalità operative ed i contenuti della sorveglianza sanitaria, la cui esecuzione è prevista dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Vengono di seguito dettagliate le fasi in cui sarà articolata l'attività di redazione del piano di sorveglianza sanitaria, nonché i contenuti minimi che in esso dovranno essere riportati:

- acquisizione delle informazioni necessarie ad individuare i lavoratori esposti a rischio specifico. Il Committente dovrà fornire al Medico Competente, per ciascuna sede di lavoro:
  - o la descrizione delle attività e lavorazioni svolte;
  - o il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aggiornato;
  - o il mansionario (con relativa declaratoria delle mansioni) aggiornato;
  - o le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati/presenti all'interno dei luoghi di lavoro;
  - o l'elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) forniti per ciascuna mansione;
  - o l'elenco e l'ubicazione dei dispositivi di protezione collettiva installati: cappe di aspirazione, dispositivi fonoassorbenti, locali sterili, locali a temperatura e/o pressione controllati, etc.;
  - o le procedure di lavoro e di sicurezza attuate;
- l'acquisizione delle informazioni necessarie ad individuare eventuali profili mansionistici che comportano l'attuazione delle tutele sull'uso delle sostanze alcoliche e psicotrope, come indicate dalle intese della Conferenza Stato – Regioni sui temi specifici (Intesa del 16 marzo 2006 in materia di



individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche – Intesa del 30 ottobre 2007 della Conferenza Stato-Regioni volta all'individuazione degli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi, da sottoporre ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici), ai sensi dell'art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- la redazione dei protocolli sanitari per singolo lavoratore a rischio in relazione sia alla categoria di rischio specifica che alla mansione specifica, con indicazione sia degli accertamenti da svolgere che delle periodicità degli stessi;
- l'istituzione della cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- l'indicazione delle visite specialistiche previste;
- l'indicazione dei criteri per l'effettuazione delle visite preventive in fase preassuntiva;
- istituzione, ove necessario, del registro degli esposti ai rischi derivanti da agenti cancerogeni e biologici;
- la definizione, in collaborazione con il Datore di Lavoro, dei provvedimenti relativi al pronto soccorso e alla assistenza tecnica di emergenza;
- la definizione e indicazione del programma delle visite e degli esami clinici con predisposizione dei calendari da allegare alle lettere di convocazione;
- la definizione dei criteri per l'attività di gestione degli esiti degli accertamenti (comunicazione e informazione collettiva ed individuale);
- la definizione dei criteri per la redazione della relazione sanitaria annuale (dati anonimi collettivi emergenti dall'attività di sorveglianza sanitaria);
- la definizione dei criteri per la tenuta dei rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale.

#### Aggiornamento del PSS

Una volta consegnato il PSS, saranno a carico del Fornitore, e in particolare del Medico Competente nominato (Coordinatore o Territoriali):

- le attività di gestione e aggiornamento del Piano di Sorveglianza Sanitaria;
- tutte le altre attività relative agli obblighi di cui agli artt. 25 e 41 (per quanto attivato) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

In particolare, con riferimento alle attività di gestione e aggiornamento del piano, il Medico Competente (Coordinatore o Territoriali) avrà l'obbligo di effettuare:

- aggiornamento dei protocolli sanitari per singolo lavoratore a rischio in relazione sia alla categoria di rischio specifica che alla mansione specifica;
- compilazione, sotto propria responsabilità, e aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, nel rispetto del segreto professionale e delle modalità di custodia stabilite dalla vigente normativa;
- compilazione, ove necessario, e aggiornamento del registro degli esposti ai rischi derivanti da agenti cancerogeni e biologici;
- verifica della implementazione dei provvedimenti relativi al pronto soccorso e all'assistenza medica di emergenza;
- aggiornamento del programma degli accertamenti periodici con predisposizione dei calendari da allegare alle lettere di convocazione;
- gestione degli esiti degli accertamenti (comunicazione e informazione collettiva ed individuale).

Il Medico Competente (Coordinatore o Territoriali):

- all'esito delle visite mediche, esprime per iscritto uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
  - a) idoneità;
  - b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  - c) inidoneità temporanea (precisando i limiti temporali di validità);
  - d) inidoneità permanente;
- consegna copia del giudizio al Datore di Lavoro e il lavoratore;
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti.
- fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria rilasciando, a richiesta dello stesso, copia della documentazione sanitaria;
- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., al Datore di Lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- redige la relazione sanitaria annuale da presentare nel corso della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
- espleta gli altri obblighi previsti dall'art. 25 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

In particolare il Medico Competente (Coordinatore o Territoriali):

- collabora con il Datore di Lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro,
- collabora inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., con salvaguardia del segreto professionale;
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni riguardo la conservazione della medesima;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al Datore di Lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- svolge le attività di cui all'articolo 41, nei casi previsti;
- svolge campagne di prevenzione (antifumo, corretta alimentazione, malattie cardiovascolari, ecc).

**Sarà cura del Medico Competente gestire gli scadenziari, la programmazione delle visite, gli esiti delle visite stesse necessarie all'attuazione del piano sanitario stesso.**

### **Visite mediche**

Il Medico Competente (Coordinatore o Territoriali), nell'adempimento dell'attività di sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., è tenuto ad effettuare:

- visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, applicando il protocollo stabilito sulla base della valutazione del rischio effettuata secondo le periodicità indicate;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

**Il costo delle visite mediche non è compreso nel costo del servizio PSS.**

Le visite mediche sopra indicate, a cura e spese del Datore di Lavoro, potranno quindi comportare l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici, esami strumentali e di laboratorio mirati al rischio, ove ritenuti necessari dai Medici.

I Medici possono, infine, avvalersi, per accertamenti specialistici, esami strumentali e di laboratorio, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il Datore di Lavoro che ne sopporta gli oneri.

Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite mediche preventive, periodiche ed in occasione del cambio di mansione sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Il Fornitore è tenuto a fornire al Committente prestazioni qualificate relative agli accertamenti previsti, mettendo a disposizione dello stesso professionisti e strutture in possesso dei requisiti di legge; in particolare:

- per le visite mediche sul territorio: il Fornitore deve avere la disponibilità di una sede all'interno di ciascuna delle 20 Regioni italiane, facilmente raggiungibile con mezzi di trasporto pubblico, con locali idonei all'effettuazione di visite mediche; tale sede può coincidere anche con la sede del medico competente purché dotata dei requisiti a norma di legge.

Le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori dovranno essere conservate presso la Sede Centrale o Territoriale del Datore di Lavoro: il Fornitore e i Medici Competenti, titolari e sostituti, potranno assumere la qualifica di Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art.29 del D.Lgs. 196/2003.

- per le visite mediche a lavoratori che operano nelle sedi centrali: il Committente mette a disposizione per l'effettuazione delle visite mediche l'infermeria sita all'interno dello Stadio Olimpico di Roma in via dei Gladiatori, Tribuna Tevere, gate 25 (o in alternativa altro locale idoneo fornito dal Committente nel Comune di Roma Capitale). Le cartelle sanitarie e di rischio dovranno essere conservate c/o lo Stadio Olimpico di Roma, Curva Sud, piano primo, stanza 180 (salvo diversa disponibilità dei locali).

Si riporta di seguito l'elenco delle prestazioni del Medico Competente (Coordinatore o Territoriali) che potranno essere erogate dal Fornitore:

- Visita medica periodica

- Visita medica su richiesta del lavoratore
- Visita medica in occasione di cambio di mansione
- Visita medica in occasione di cessazione del rapporto di lavoro
- Visita medica preventiva in fase preassuntiva
- Visita medica precedente la ripresa del lavoro
- Visita di radioprotezione di cat. A
- Visita di radioprotezione di cat. B

Le visite mediche sopra potranno comportare l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici, esami strumentali e di laboratorio mirati al rischio, ove ritenuti necessari dai Medici.

Per le visite specialistiche, occorre in ogni caso fare riferimento all'Allegato 2 (Elenco prezzi unitari).

Per lo svolgimento dell'attività di sorveglianza sanitaria, il Committente metterà a disposizione dei Medici dei locali idonei; viceversa sarà obbligo del Fornitore garantire l'uso di locali idonei senza che ciò comporti un ulteriore onere per il Committente.

Il Fornitore dovrà distribuire agli utenti un questionario finalizzato alla valutazione del grado di soddisfazione degli stessi rispetto alle visite effettuate.

#### Termini di esecuzione e consegna

L'elaborazione e la consegna del Piano di Sorveglianza Sanitaria con incluse tutte le attività previste tra cui l'effettuazione di eventuali incontri con il Committente e la presentazione del Piano al Datore di Lavoro, al RSPP e ai Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, per l'illustrazione dei contenuti non potrà avere una durata superiore 30 giorni solari, a partire dalla data di attivazione del servizio, pena l'applicazione della penale di cui al documento contrattuale.

Le attività di aggiornamento del Piano saranno eseguite secondo la programmazione condivisa tra Gestore del Servizio e il Committente.

Si specifica che la data di conclusione delle attività sopra previste coinciderà con la data di consegna della documentazione prevista per il servizio in oggetto, accertata attraverso la firma apposta per ricevuta dal Committente sul frontespizio del documento consegnato.

Laddove il Medico Competente (Coordinatore o Territoriali), già nominato dal Committente, fosse, temporaneamente o definitivamente, impossibilitato a svolgere detto incarico, sarà cura del Fornitore indicare uno o più nominativi, affinché il Committente possa procedere alla nomina, temporanea o definitiva, del nuovo Medico Competente (Coordinatore o Territoriali). In caso di nomina temporanea, il Fornitore dovrà assicurare, ad invarianza di corrispettivi, il coordinamento dei Medici Competenti, secondo la programmazione condivisa con il Committente.

In caso di sostituzione del personale, su richiesta del Committente o per altra idonea ragione, il Fornitore dovrà assicurare la sostituzione, anche temporanea, con un soggetto di pari livello professionale ed esperienziale,

#### **ART. 4 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio sarà erogato per la durata indicata al precedente art. 2.2.

Per quanto non previsto e, in generale, per la nomenclatura, si fa rinvio al D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i..

#### **ART. 5 – SERVIZI SPECIALI**

Il Committente si riserva la facoltà di richiedere nell'ambito del contratto, all'occorrenza, tipologie di servizi diverse da quelle sopra descritte (c.d. "servizi speciali") ma alle stesse riconducibili, quali, a titolo di esempio, la somministrazione di vaccini antinfluenzali e antipneumococco o per la prevenzione o il contenimento di infezioni epidemiche, il cui contenuto sarà, di volta in volta, oggetto di specifica pattuizione.

#### **ART. 6 – DOCUMENTI CONTRATTUALI**

Il contratto sarà soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni stabilite dal presente documento, nonché a quanto previsto nell'offerta dell'operatore economico aggiudicatario, oltre che nel

Disciplinare di gara e nello Schema di contratto.

**ART. 8 - ESTENSIONE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI**

Il Fornitore si impegna ad estendere le prestazioni oggetto dell'appalto, alle medesime condizioni offerte in gara, anche a tutte le Federazioni sportive nazionali che intendessero farne richiesta.